

A SUA ECC.ZA ILL.MA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORRE

*ex art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*

**Bracciano Ambiente S.p.A.** (c.f./P.IVA: 08080561007), in persona del Presidente, suo legale rappresentante p.t. per la carica, Avv. Marcello Marchesi (c.f.: MRC MCL 69C18 H501H), con l'assistenza degli Avv.ti Giuseppe Ciaglia (fax: 06.85304429 – pec: giuseppeciaglia@pec.it) e Francesco Caso (fax: 06.85304429 – pec: francesco.caso@legalmail.it), con domicilio eletto nel loro studio in Roma, Via Savoia n. 72, giusta mandato in calce al presente atto

CONTRO

- il **Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo**, in persona del *Ministro pro tempore*;
- il **Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio**, in persona del suo *Direttore pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- della **Regione Lazio**, in persona del suo *Presidente* p.t., legale rappresentante per la carica, e del **Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative**, in persona del suo *Direttore*;
- del **Comune di Bracciano**, in persona del *Sindaco*, legale rappresentante p.t. per la carica

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

Comune di Bracciano  
Arrivo

Prot. N. 0012081  
del 06-05-2014 ore 12:23:20

Categoria 6 Classe 9



della nota M.B.A.C.T., Dir. Reg. Beni culturali e Paesaggistici Lazio, 29.01.2014, prot. n. 1457, con cui è stato reso parere negativo in sede di valutazione d'impatto ambientale del progetto relativo ad un nuovo lotto funzionale, da destinare alla raccolta di rifiuti non pericolosi, nell'ambito della discarica regionale, in loc. Cupinoro, gestita dalla società ricorrente.

\* \* \*

Bracciano Ambiente – società per azioni a capitale interamente pubblico – gestisce, dal 2004, la discarica regionale di Cupinoro, ricadente nel territorio del Comune di Bracciano, ove stabilmente conferiscono i loro rifiuti solidi urbani 25 comuni del Lazio (Anguillara, Bracciano, Campagnano, Canale Monterano, Cerveteri, Castelnuovo di Porto, Capena, Magliano, Fiano, Formello, Civitella San Paolo, Ladispoli, Manziana, Mazzano, Nazzano, Morlupo, Ponzano Romano, Riano, Rignano, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano e Filacciano).

Posta a circa 6 km dal centro abitato di Bracciano, la discarica insiste su un'area, di proprietà dell'Università Agraria, che – in coerenza con tale utilizzo – è stata destinata da vigente p.r.g. comunale (approvato con D.G.R. Lazio 22 ottobre 2000) a “Zona F – Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale; Sottozona F1 – Zone per attrezzature comuni”.

Detta discarica – ritualmente autorizzata ed inserita nel Piano regionale dei Rifiuti (cfr., da ultimo, Tab. 6.6.1 e relativa scheda tecnica del predetto Piano, approvato con Del. Cons. Reg. 18 gennaio 2012, n. 14, in B.U.R. Lazio 14 marzo 2012, n. 10, S.O. n. 15) – è in esercizio giusta Autorizzazione Integrata Ambientale conseguita con Decreto del Commissario per l’Emergenza Ambientale 25 maggio

2007, n. 46, e s.m.i., attualmente in fase di rinnovo periodico, giusta istanza del 1 febbraio 2012, assunta al prot. n. 19935 della Regione Lazio.

Peraltro, al fine di fronteggiare il fabbisogno dei comuni interessati – anche alla luce della complessiva riduzione del numero di discariche attive sul territorio regionale – la Soc. ricorrente ha avviato le procedure volte ad attivare un nuovo lotto funzionale – limitrofo all'attuale impianto, già contemplato nell'anzidetto Piano Regionale, e rientrante nei limiti massimi di conferimento riconosciuti alla struttura – da destinare alla raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi.

Al tal fine, è stato predisposto il relativo progetto, da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale ex artt. 23 e ss., d.lgs. n. 152/2006, in quanto opera indicata alla lett. p), dell'All. 3, del predetto decreto.

La relativa procedura di V.I.A. è stata, quindi, attivata con istanza presentata il 31 ottobre 2012 alla competente Direzione Infrastrutture e Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, corredata di tutte le informazioni ambientali richieste dall'All. VII del d.lgs. n. 152/2006, con contestuale pubblicazione, sul quotidiano "*Il Sole 24Ore*", dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza stessa.

Nei termini di legge, nessuno ha consultato il progetto ed il relativo studio, né sono pervenute osservazioni.

La documentazione a corredo dell'istanza è stata, quindi, integrata – con nota prot. n. 195817 del 24 maggio 2013 – al fine di soddisfare le esigenze manifestate nei pareri fino a quel momento assunti dalla competente Area Regionale V.I.A., che – con propria successiva nota prot. n. 203385 del 29 maggio 2013 – ha richiesto alla Direzione Regionale M.B.C.A. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, di

rendere il proprio parere.

Con propria nota 17 luglio 2013, prot. 14736, l'intimata Direzione regionale del Ministero, ha chiesto integrazioni documentali, consistenti nella *“relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 10 dicembre 2005”*, in una *“relazione sull'eventuale presenza di usi civici”*, e negli elaborati grafici dell'area, secondo le rispettive risultanze del P.T.P. n. 2 *“Litorale Nord”* e del P.T.P.R.

A tal proposito, va subito evidenziato che l'intera documentazione sul regime degli usi civici e sull'inclusione dell'area nel P.T.P. e nel P.T.P.R. – incluse le relative caratterizzazioni vincolistiche – era già a corredo dell'istanza di V.I.A. (cfr., in specie, gli All. T03 e T04 all'istanza, nonché integrazione documentale resa con nota 24.5.2013, prot. n. 311).

Inoltre, gli elementi conoscitivi connotanti la relazione paesaggistica – per come specificati nell'allegato al predetto d.P.C.M. 10 dicembre 2005 – erano già tutti chiaramente presenti ed esplicitati nelle relazioni tecniche ed ambientali poste a corredo dell'istanza di V.I.A., incluse pure le relative misure di mitigazione dell'impatto dell'intervento (cfr. all. R8 e T4, nonché l'integrazione di cui alla citata nota prot. n. 311/2013).

Ad ogni buon conto, con nota prot. n. 2695 del 7.8.2013, la ricorrente produsse ulteriori documenti esplicativi dell'inquadramento territoriale e vincolistico del progetto, corredati di documentazione fotografica e fotorestituzioni.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2005, quindi, la Direzione regionale intimata avrebbe dovuto comunque rendere il proprio parere sul progetto, al più, nei successivi 60 giorni; nulla giunse, invece, alla competente Area V.I.A. della Regione Lazio, comunque tenuta – ex art. 25, comma 3-bis, ed art. 26, comma 1,

d.lgs. n. 152/2006 – a definire il procedimento di V.I.A. entro 150 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Essendo ormai ampiamente decorso quel termine, con Det. 16 ottobre 2013, n. G00480, la competente Area V.I.A. della Direzione Regionale Lazio Infrastrutture e Ambiente pronunciò favorevole valutazione d'impatto ambientale del progetto, pur specificando – nella sezione relativa a *“Prescrizioni e pareri autorità ambientali”* – che *“dovrà essere acquisito il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MiBAC”*.

Interviene, oggi, la nota qui gravata, con cui l'intimata Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del M.B.A.C., rende parere negativo sul quel progetto; tuttavia, tale parere interviene ben oltre ogni termine a tal fine previsto per legge, oltre a risultare carente di ogni indicazione, pur richiesta dall'art. 14-*quater*, comma 1, l. n. 241/1990, sulle modifiche necessarie a consentire di superare gli elementi asseritamente ostativi ad una pronuncia favorevole.

Per altro verso, come emerge chiaramente dal contenuto del gravato parere, il negativo avviso della Direzione Regionale MBCA non si basa su rilievi relativi alla morfologia, dimensione o struttura dell'impianto progettato, ma fonda esclusivamente su considerazioni relative alla sua localizzazione, già, però, ritualmente prevista dal Piano regionale dei rifiuti; orbene – alla pari di ogni altro strumento di programmazione e pianificazione territoriale – anche il Piano regionale rifiuti è stato previamente corredato di V.A.S., ed è in sede di Valutazione Ambientale Strategica che sono state trattate, valutate ed esaurite tutte le questioni inerenti la compatibilità localizzativa ambientale delle strutture previste dal piano stesso. Di conseguenza, l'artata *“riedizione”* – nel parere ex art.

146, d.lgs. n. 42/2004, sul progetto dell'impianto – di questioni relative alla sua compatibilità paesaggistica in termini localizzativi (già assentita in sede di VAS sul Piano che prevede l'impianto stesso), configura l'impugnato parere quale atto in palese sviamento della funzione sua propria, che non è quella di rinnovare un giudizio già svolto in sede di valutazione ambientale strategica svolta sul Piano rifiuti, ma di pronunciare sullo specifico impianto progettato, in termini di sua compatibilità paesaggistica sotto i profili dimensionale, morfologico e funzionale. Inoltre, come pure meglio si vedrà in seguito, il parere è connotato da diversi ulteriori profili di illegittimità ed infondatezza anche quanto alle concrete valutazioni con esso espresse, assunte in palese contrasto con la disciplina vincolistica gravante l'area, oltre che in aperta violazione di specifiche disposizioni dettate dalla legislazione regionale in tema di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Il provvedimento impugnato appare, quindi, palesemente illegittimo e lesivo, dovendosene perciò richiedere l'annullamento, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

1. Come accennato, l'attivazione del nuovo lotto funzionale della discarica di Cupinoro, in quanto opera elencata alla lett. p), dell'All. 3, d.lgs. n. 152/2006, è subordinata – ex art. 7, comma 4, dello stesso decreto – a previa V.I.A., di competenza regionale.

Sul piano procedimentale, l'art. 25, d.lgs. n. 152/2006, prevede che il proponente, all'atto della domanda di V.I.A., “trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e

*assensi comunque denominati in materia ambientale”, e che “Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero nell’ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall’autorità competente”, precisando che “Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto”.*

In sintesi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non beneficia, nell’ambito del procedimento di V.I.A., di termini particolari, o comunque diversi, da quelli concessi agli altri enti chiamati a pronunciare sul progetto, né vanta poteri di dilazione o sospensione del termine concessogli, dovendo comunque rendere parere entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza e degli elaborati a suo corredo. Inoltre, l’art. 25, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, precisa che “*Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo*” – tra cui l’intimata Direzione Regionale – “*non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 26*”; ciò a dire – quale regola generale – che “*l’autorità competente*” (in specie, la Regione Lazio) “*conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza*” (art. 26, comma 1), e che “*L’inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall’articolo 24, implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate*”.

In pratica, solo in caso di *“inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall’articolo 24”*, la legge prevede l’intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che – previa diffida a provvedere, rivolta all’autorità competente – definirà il procedimento di V.I.A. rimasto pendente oltre il termine di sua conclusione; diversamente, se un ente chiamato a pronunciare sul progetto resta inerte, o rende parere negativo, il procedimento andrà comunque concluso dall’autorità competente, che potrà tener conto dell’eventuale parere negativo solo se reso nel rispetto dei termini a tal fine imposti e, comunque, entro il limite temporale massimo di conclusione del procedimento di V.I.A., ai cui fini quel parere viene reso.

La Regione Lazio ha, quindi, correttamente concluso favorevolmente il procedimento di V.I.A. risultando spirato il termine massimo di conclusione del relativo procedimento e non essendo, nei termini di legge, pervenuti pareri negativi.

Peraltro, in tale prospettiva, diviene palese che l’inciso contenuto nel provvedimento di V.I.A. – per cui *“dovrà essere acquisito il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MiBAC”* – non si connota quale prescrizione di natura cogente, idonea a restituire legittimità e valore al parere oggi gravato: in primo luogo, infatti, i termini di legge per la pronuncia di quel parere erano già pienamente decorsi e spirati nell’ambito del procedimento di V.I.A.; inoltre, la tardiva pronuncia dell’autorità ministeriale non poteva avere alcun effetto sanante del contegno inerte fino a quel momento da essa tenuto; infine, la “prescrizione” del provvedimento regionale non poteva in alcun modo ripristinare, o procrastinare, la decorrenza di un termine



espressamente fissato per legge e già inutilmente spirato.

D'altronde, proprio il fatto che l'Autorità regionale – pur in assenza del parere della Direzione M.B.A.C. – abbia potuto definire, nel merito, il procedimento di V.I.A. sul progetto, comprova che l'assenza di quel pronunciamento ministeriale non poteva costituire, in sé, elemento idoneo ad impedire la formulazione di una determinazione finale sull'istanza di valutazione d'impatto ambientale.

Ciò trova, peraltro, conferma in una duplice circostanza.

Per un verso, il ripetuto art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, impone l'invio dell'istanza *“a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati”*, *“affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni”*, *“qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale”*; di conseguenza – se, ex art. 25, comma 3-bis, il procedimento di V.I.A. va concluso anche in carenza di uno dei predetti pareri ed pure in caso di dissenso espresso – ciò implica che l'inerzia del soggetto competente a pronunciare va equiparata a pronuncia favorevole, ovvero, che tale inerzia – al pari di un pronunciamento negativo – è da intendersi comunque superata in forza della maggioranza delle determinazioni favorevolmente rese da tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

Sotto tali profili, quindi, l'impugnato parere ministeriale risulta tardivamente ed illegittimamente pronunciato, in chiara ed aperta **VIOLAZIONE, PER FALSA ED OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 25 E 26, D.LGS. N. 152/2006, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14-BIS E 14-QUATER, L. N. 241/1990 ED ALL'ART. 146, D.LGS. N. 42/2004, NONCHÈ IN EVIDENTE ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE**

## **DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E SVIAMENTO.**

2. La nota ministeriale impugnata presenta, poi, due ulteriori profili di illegittimità, che meritano di essere evidenziati.

Come precisato nel precedente motivo di ricorso, l'alternativa delineata nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 – che attribuisce all'autorità competente la facoltà di acquisire i necessari pareri ambientali mediante autonome richieste, od in un'apposita conferenza di servizi – consistendo in un mero precetto procedimentale, non può incidere sul contenuto sostanziale che detti pareri devono assumere; ciò, con la conseguenza che eventuali prescrizioni sui contenuti di detti pareri, quand'anche dettate nella disciplina in tema di conferenza di servizi, devono necessariamente caratterizzare quegli stessi pareri, pur ove assunti all'esito di autonome richieste.

In particolare, l'art. 14-*quater*, comma 1, l. n. 241/1990, prevede che *“Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, [...] paesaggistico-territoriale, [...] deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”*.

Si tratta, in altri termini, del cd. “dissenso costruttivo”, che impone agli enti chiamati a pronunciare sulla fattibilità di un progetto, di non limitarsi a rendere pareri meramente oppositivi, volti solo ad evidenziare gli impedimenti all'esecuzione dell'opera, ma chiamandoli ad esplicitare le condizioni e le modifiche progettuali idonee a consentire la pronuncia di un favorevole parere.

L'applicazione di tale principio anche ai procedimenti relativi a valutazioni ed

autorizzazioni ambientali inerenti impianti per la raccolta dei rifiuti, è stata, di recente, ribadita da autorevole giurisprudenza amministrativa; “L’art. 14-quater Legge n. 241/90 impone che il dissenso espresso da uno o più rappresentanti delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, deve configurarsi in termini di «dissenso costruttivo», e la sua motivazione, nonché la necessaria indicazione delle modifiche progettuali utili all’espressione dell’assenso, ossia al superamento delle ragioni del dissenso, è conforme non solo all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni (Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099). In altri termini, la motivazione e coeva individuazione di modifiche progettuali atte a superare i profili ostativi al rilascio del provvedimento (nella specie, dell’autorizzazione integrata ambientale), mirano ad evitare una duplicazione di procedimenti, la dilatazione dei tempi di definizione, la stessa insorgenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali, in ossequio ai principi generali di economicità, efficacia e pubblicità già enunciati nel testo originario dell’art. 1 della legge n. 241/1990, ora «implementati» con il richiamo, peraltro già desumibile dai principi generali costituzionali sull’attività amministrativa, ex art. 97 Cost., a quelli di imparzialità e trasparenza. Ne consegue che, in presenza di «dissensi», l’Autorità competente deve segnalarli puntualmente e, comunque, non può esimersi dall’indicare le modifiche progettuali necessarie ad ottenere l’assenso sul progetto ed a sottoporre le modifiche progettuali così formulate, a seguito di preavviso di diniego, a nuovo esame, anche mediante la convocazione

*di una conferenza di servizi”* (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2836).

In specie, nessun apporto *construens* si rinviene nella nota ministeriale impugnata, che si limita a formulare critiche, non già relative al progetto ma alla sua localizzazione, neppure premurandosi di anteporre il necessario preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, al fine di consentire al proponente, in sede partecipativa, di esporre le proprie argomentazioni e formulare eventuali alternative progettuali, in accordo con le indicazioni “propositive” che avrebbero dovuto essere espressamente enunciate dall’ente dissenziente e che, invece, sono del tutto assenti nel parere oggi gravato.

Anche sotto tale profilo, quindi, l’impugnato parere risulta illegittimamente assunto, in **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 25 E 26, D.LGS. N. 152/2006, E DELL’ART. 146, D.LGS. N. 42/2004, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 3, 10-BIS, E 14-QUATER, L. N. 241/1990, NONCHÉ IN ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. SVIAMENTO.**

**3.1.** Come accennato – e come emerge *ictu oculi*, dalla lettura del provvedimento impugnato – il parere ministeriale oggetto di gravame non muove alcuna critica di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, riguardato nei suoi aspetti dimensionali, morfologici, estetici o funzionali, contestandone, invece, la compatibilità in relazione al sito in cui è localizzato l’impianto.

In primo luogo, l’amministrazione intimata tralascia di considerare che l’impianto è presente in quel sito da oltre trent’anni e che in relazione ad esso sono state, nel corso di questo periodo, rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni, ivi comprese

quelle di natura paesaggistica o ambientale.

In aggiunta a ciò, va rammentato che la localizzazione degli impianti destinati alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti non è rimessa alla libera iniziativa dei soggetti gestori degli impianti od ai proprietari delle relative aree, ma è oggetto di appositi atti di pianificazione, di competenza regionale.

In particolare, l'attuale assetto localizzativo delle discariche, attive o da attivarsi, sul territorio regionale, nonché le rispettive potenzialità di conferimento ed ampliamento, sono stati preventivamente programmati e disciplinati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, di recente approvato con Del. Cons. Reg. Lazio 18 gennaio 2012, n. 14 (in B.U.R. Lazio 14 marzo 2012, n. 10, S.O. n. 15); piano che – come detto in fatto – prevede espressamente la discarica di Cupinoro, nonché il lotto funzionale di cui qui si discute.

Il succitato strumento di programmazione territoriale del sistema regionale di gestione dei rifiuti – in quanto potenzialmente idoneo a produrre significativi effetti sull'ambiente dei territori interessati (art. 6, d.lgs. n. 152/2006) – è stato, come previsto per legge, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (cd. V.A.S.), positivamente conclusasi ancor prima dell'approvazione del piano stesso ed approvata congiuntamente ad esso per costituirne parte integrante (art. 11, d.lgs. n. 152/2006).

In particolare, per quanto interessa, la V.A.S. sul Piano regionale rifiuti – alla quale ha certamente partecipato la stessa Direzione regionale MiBAC che ha rilasciato il parere impugnato o, quanto meno, le articolazioni periferiche della medesima amministrazione ministeriale – ha espressamente riguardato, tra l'altro, tutti gli aspetti localizzativi delle discariche e dei relativi ampliamenti previsti; ed

infatti, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, tale valutazione è necessaria, e viene svolta, “per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”.

In altri termini, è in sede di V.A.S. sul Piano rifiuti, che si è svolta – e si esaurita – ogni potestà valutativa, di natura tecnico-amministrativa, sulla coerenza ed adeguatezza dei siti di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti nel Piano anzidetto, pure in relazione alla loro idoneità a produrre effetti significativi sull'ambiente e sul paesaggio, conclusivamente ritenendoli compatibili con la tutela di detti interessi pubblici.

Al contrario, il parere oggi gravato rimette in discussione quelle valutazioni, già positivamente svolte in sede di V.A.S. sul Piano regionale rifiuti, contraddicendone gli esiti; e ciò, in una sede assolutamente impropria e con effetti irragionevolmente ed illegittimamente punitivi nei confronti della ricorrente.

3.2. Sotto tale medesimo profilo, la determinazione gravata viola anche il disposto dell'art. 14-ter, comma 4 bis, della legge n. 241/90, ai sensi del quale “nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10

*del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

Nella fattispecie, in aperto contrasto con il sopra richiamato precetto, l'amministrazione intimata omette di rilevare alcun elemento di incompatibilità o insostenibilità paesaggistica della localizzazione dell'impianto nella sede che è quella propria per l'effettuazione di tali valutazioni (certamente quella di approvazione del "Piano regionale Rifiuti" in cui le dette scelte localizzative vengono compiute e sono assistite da V.A.S.), per far emergere – tardivamente, impropriamente ed illegittimamente – i detti presunti profili di incompatibilità in sede di V.I.A.. Sede nella quale la Direzione Regionale, dovendosi esprimere sulle caratteristiche realizzative dell'intervento (oggetto della V.I.A. è, infatti, il progetto dell'opera e non la sua collocazione nel territorio, soprattutto quando la detta localizzazione è stata prevista in un piano assistito da V.A.S.), avrebbe al più potuto rilevare inadeguatezze realizzative (dettando gli accorgimenti tecnici necessari a mitigarne l'impatto o renderlo compatibile con il contesto) ma non la assoluta incollocabilità dell'impianto nel sito in cui lo stesso è stato localizzato dal piano regionale rifiuti (assistito da V.A.S.).

Ne discende l'illegittimità del parere gravato in quanto assunto in **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 E 26, D.LGS. N. 152/2006, E DELL'ART. 14 TER, COMMA 4 BIS, DELLA LEGGE N. 241/90, IN CONTRADDIZIONE CON LE RISULTANZE DELLA V.A.S. POSTA A CORREDO DEL PIANO REGIONALE RIFIUTI, APPROVATO CON DEL. CONS. REG. LAZIO 18 GENNAIO 2012, N. 14, E PUBBLICATA CONTESTUALMENTE AL DETTO**

**PIANO IN B.U.R. LAZIO 14 MARZO 2012, N. 10, S.O. N. 15. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE. SVIAMENTO.**

4. Peraltro, pure le concrete valutazioni espresse nel gravato parere ministeriale appaiono palesemente infondate, sotto profili sicuramente apprezzabili anche nei limiti del sindacato “debole” di legittimità dell’atto.

L’impugnato parere testualmente afferma di mutuare, facendo proprie, le argomentazioni e considerazioni già espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio nel parere reso con nota 20 dicembre 2013, prot. n. 36374, che sostiene una presunta “*totale «non conformità» dell’ampliamento*”, basandosi su una serie di errate considerazioni relative alla disciplina vincolistica dettata per l’area dal P.T.P. n. 3 “Laghi di Bracciano e Vico” e dal P.T.P.R. adottato; considerazioni – che si esamineranno subito appresso – acriticamente fatte proprie dalla Direzione Regionale M.B.C.A. intimata, e così riassuntivamente consistenti:

- a) nell’ingente impatto visivo della discarica, che renderebbe incompatibile col contesto vincolato, sia l’ampliamento di cui trattasi che lo stesso impianto preesistente;
- b) nella non conformità e non compatibilità dell’intervento programmato (ma pure dell’esistente struttura), rese palesi dalla specifica previsioni di tutela paesaggistica e storico-archeologica dettate dalla disciplina vincolistica vigente nell’area *de quo*.

4.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che la tutela dei punti di vista e dei



panorami, o con visuali – su cui deve normativamente presupporre qualsiasi valutazione di compatibilità paesaggistica degli impatti visivi di una struttura – è dettata, dal Codice del Paesaggio, con riferimento agli immobili ed alle aree tutelati ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 42/2004; in particolare, tale tutela riguarda le bellezze d'insieme di cui all'art. 136, lett. d), (ossia, “*le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*”), ma non trova applicazione anche alle aree vincolate *ex lege* ai sensi dell'art. 142, del Codice, quali sono quelle interessate dagli interventi di cui è causa.

Per cui, sotto tale profilo, il parere impugnato è affetto da evidente erroneità nell'applicazione della legge e nella valutazione dei presupposti di diritto operanti nella fattispecie di cui è causa.

**4.2.** Passando, ora, ai profili prima rubricati sub b) – ossia, al presunto contrasto reso palese dal regime di tutela paesaggistica dell'area – il parere gravato elenca i vincoli gravanti, in tutto od in parte, sull'area, in sostanza riconducendoli a tre tipologie di vincolo paesaggistico:

- quella prevista in quanto zona di interesse archeologico ex art. 142, lett. m) del d.lgs. n. 42/04;
- quella dettata per le zone gravate da uso civico, poiché la struttura ricade nel territorio un'Università Agraria (art. 142, lett. h, d.lgs. n. 42/04);
- quella delle aree boschive, in quanto la zona sarebbe in parte interessata da presenza di bosco (art. 142, lett. g, d.lgs. n. 42/04).

**4.2.a** – In relazione al primo dei detti vincoli, è dirimente la circostanza per cui la Soprintendenza archeologica, con note 7 ottobre 2010, prot. n. 10334 e 13 luglio

2011, prot. 7475 (peraltro, richiamate dal parere impugnato) ha reso parere favorevole all'intervento.

Se, invero, il vincolo ex art. 142, lett. m), d.lgs. n. 42/2004, non dà vita ad un vincolo archeologico in senso stretto (disciplinato, cioè, nella Parte II del Codice) ma si connota come vincolo paesaggistico (tutelato a norma nella Parte III), è del pari vero che tale vincolo si caratterizza per riguardare aree in cui il bene archeologico si compenetra con il paesaggio creando, con esso, un *unicum* inscindibile, che è lo specifico oggetto di tutela; pertanto che – come avviene in ogni “zona di interesse archeologico” – deve necessariamente sussistere quel rapporto di forte compenetrazione tra l’ambito paesaggistico ed i suoi valori archeologici, che costituisce la ragione ultima dell’assoggettamento a tale tutela paesaggistica di quella specifica porzione di territorio.

Quindi, nelle “zone di interesse archeologico” sussiste un nesso ineludibile tra interesse archeologico (da preservare e salvaguardare, e che può essere diffuso nel territorio, non dovendo necessariamente insistere in un’area determinata) e tutela paesaggistica di quel territorio, che di tale interesse costituisce la testimonianza.

Dalla compenetrazione tra i due interessi (archeologico e paesaggistico) – ed anzi dalla necessaria preminente presenza del primo di essi, ai fini della qualificazione di una porzione di territorio come “zona di interesse archeologico” – è discesa la peculiare articolazione di competenze tra diverse Soprintendenze nella gestione del vincolo di cui alla lett. m), dell’art. 142 del Codice.

La prassi costantemente seguita dal MiBAC (più volte espressa, ed ancora di recente ribadita in varie circolari: da ultimo, circ. n. 28/2011 MiBAC – Direzione Generale Paesaggio) – e, nella regione Lazio, finanche codificata nell’art. 13, L.R.

n. 24/1998 – prevede, per la pronuncia del parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di autorizzazione paesaggistica, che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici debba acquisire il previo avviso della consorella Soprintendenza Archeologica (al quale, di norma, la S.B.A.P. si conforma) e che tra le due Soprintendenze debba intercorrere un rapporto di continua e costante collaborazione.

E, seppur la citata circolare chiarisce che, *“qualora i pareri delle due Soprintendenze discordino tra loro, ritiene questa Direzione Generale che le funzioni attribuite ai Direttori regionali dall’art. 17 del vigente regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali consentano a tali dirigenti di esprimere il parere definitivo sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica”*, resta comunque fermo che quel definitivo parere non potrà non tener conto delle risultanze dell’istruttoria svolta da entrambe le Soprintendenze, ciascuna nell’ambito di sua precipua competenza.

In specie, dunque, assume rilievo assoluto (anzi, insuperabile), che la Soprintendenza Archeologica, con le note prima citate – preso atto dell’esito delle indagini preventive svolte in tutti i settori destinati all’espansione della discarica ed alla realizzazione degli impianti – ha, infine, reso parere favorevole alla realizzazione dei suddetti interventi.

Dacché, per di poter legittimamente superare le argomentazioni poste dalla Soprintendenza Archeologica a fondamento del proprio parere (basate, peraltro, su un’accurata istruttoria, concretatasi in una campagna di scavi ed indagini archeologiche preventive, che ha interessato *“tutti i settori destinati all’espansione della discarica ed alla realizzazione degli impianti”*), si sarebbero dovute

rinvenire – già nel difforme richiamato parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ma di certo nel gravato parere dell'intimata Direzione Regionale M.B.A.C. – motivazioni almeno altrettanto perspicue e rilevanti, sulla necessità di evitare, sempre sotto il profilo della tutela dell'interesse archeologico del territorio, ogni trasformazione dell'area (in realtà, peraltro, già ampiamente compromessa, essendo ivi la discarica in esercizio da oltre un ventennio). Di tali argomentazioni, tuttavia, non v'è traccia alcuna.

**4.2.b** - Analoghe considerazioni possono, poi, svolgersi quanto al vincolo d'uso civico di cui all'art. 142, lett. h), d.lgs. n. 42/2004, rispetto al quale sono state, nel tempo, ottenute tutte le occorrenti autorizzazioni della competente struttura regionale, al fine di destinare l'area al servizio in esercizio (cfr. nota riepilogativa della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, 2 dicembre 2013, prot. n. 131531, agli atti della conferenza di servizi per il rinnovo dell'A.I.A. e, quindi, ben note alla Direzione Regionale M.B.C.A. intimata).

Inoltre, sempre in ordine al vincolo derivante dalla presenza dell'uso civico, va considerato che, ex art. 11, comma 4, L.R. Lazio n. 24/1998, *“nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purché sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della*

*procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della L. n. 1766 del 1927".*

In specie, come s'è visto, stante l'innegabile rilevanza pubblica del servizio di discarica R.S.U. assolto dall'impianto di Cupinoro, sussistono senza dubbio "*le ragioni d'interesse della popolazione*" sottese alla modifica di destinazione d'uso dell'area, regolarmente autorizzata in via preventiva dalla competente struttura regionale; d'altra parte, detta modifica di destinazione d'uso è stata pure prevista dal vigente strumento urbanistico generale del comune di Bracciano, che ha destinato l'area a "*zona F - Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale, sottozona F1 - zone per attrezzature comuni*".

**4.2.c** – Quanto, invece, al vincolo boschivo, questo riguarda parti di territorio non interessate da interventi di trasformazione, come chiaramente emerge dagli elaborati grafici a corredo della relazione paesaggistica fornita dalla ricorrente alla Direzione regionale intimata, recanti la sovrapposizione delle aree d'intervento con i vincoli a zona boschiva presenti nell'ambito territoriale.

**4.3.** - Infine, nel parere impugnato, si ventila l'esistenza di un presunto contrasto con la normativa dettata dal P.T.P.R. (adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025, non ancora approvato ma vigente, in regime di salvaguardia, stante il disposto dell'art. 23-*bis*, L.R. Lazio n. 24/1998, come modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. Lazio n. 16/2012).

Ciò, in quanto il P.T.P.R. classifica l'area, parte come "*Paesaggio naturale di continuità*", e parte come "*Paesaggio naturale*"; ambiti, questi, in cui l'intervento di cui trattasi risulta espressamente vietato.

Sennonché, nella fattispecie di cui è causa, trova applicazione, *in primis*, l'art. 18-*ter*, L.R. Lazio n. 24/1998, secondo cui, "*Fermo restando l'obbligo di richiedere*

*l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo: [omissis] c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei P.T.P. o del P.T.P.R.*

Il che implica – come confermato della stessa Regione Lazio, Dir. Territorio e Urbanistica, con parere 20 marzo 2014, prot. n. 141540, reso proprio in relazione alla discarica di Cupinoro – che *“le modalità di tutela di cui al «Paesaggio naturale di continuità» di cui al P.T.P.R. [...] e normate all’art. 23 delle N.T.A. dello stesso P.T.P.R., non esplicano i loro effetti”*.

**4.4.** Inoltre, come anticipato, il nuovo PRG di Bracciano destina l'area a *“zona F - Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale, sottozona F1 - zone per attrezzature comuni”*, ivi prevedendo un'edificabilità pari a 2 mc/mq con altezza massima degli edifici di m. 12,50 (ben superiore, quindi, ai volumi di progetto).

Dacché, visto quanto specificamente prescritto dagli artt. 61 comma 5, e 64 comma 1, n.t.a. del P.T.P.R. (che affermano la prevalenza del P.T.P.R. sulla pianificazione urbanistica comunale e l’obbligo di adeguamento di quest’ultima alle previsioni del piano regionale), è evidente che – in sede d’approvazione

regionale del piano urbanistico comunale – si sia tenuto conto del particolare regime derogatorio previsto dal citato art. 18-ter, L.R. Lazio n. 24/1998.

Considerato, dunque, che, all’atto della predisposizione ed adozione del P.T.P.R., la Regione era certamente a conoscenza dell'esistenza della discarica e della destinazione urbanistica dell’area conforme a tale utilizzazione, a non volere ipotizzare uno iato normativo tra la disposizione legislativa (art. 18-ter, comma 1) e la previsione del PTPR (nel qual caso prevarrebbe, comunque, la disposizione di legge, sia in virtù degli ordinari criteri di gerarchia tra le fonti, sia in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 66 delle norme di attuazione del P.T.P.R.), la previsione del piano paesaggistico si giustifica proprio in ragione dell'operatività dell'art. 18-ter, L.R. Lazio n. 24/1998 che, come si è visto, fa comunque salvi, per impianti ed infrastrutture pubbliche, *“adeguamenti ed opere di completamento [...] anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei P.T.P. o del P.T.P.R.”*.

In sintesi, la volontà del pianificatore regionale è stata quella di escludere ogni utilizzazione dell'area per fini privati, difformi da quelli consentiti dalla norma derogatoria, ma di consentire – in via derogatoria – quelle trasformazioni che consistano nel *“le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei P.T.P. o del P.T.P.R.”*.

Nessuno dei vincoli gravanti sull’area giustificava, dunque, la formulazione del

negativo parere qui impugnato, che, dunque, risulta pure illegittimo, poiché reso in **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 136, 142 E 146, D.LGS. N. 42/2004, IN RELAZIONE ALLA CONNESSA VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 11, 13 E 18-TER, L.R. LAZIO N. 24/1998, E DEGLI ARTT. 61 COMMA 5, 64 COMMA 1, E 66, N.T.A. DEL P.T.P.R. (ADOTTATO CON D.G.R. LAZIO 25 LUGLIO 2007 N. 556, E 21 DICEMBRE 2007, N. 1025), NONCHÉ, IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 16 E 17, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE. SVIAMENTO.**

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI**

Per alla sussistenza del prescritto requisito del *fumus boni iuris*, è sufficiente rinviare alle suesposte censure.

Anche il *periculum in mora* è evidente, giacché la Regione Lazio – Area Valutazione Impatto Ambientale, con nota 16 aprile 2014, prot. n. 231788, ha già avvisato la ricorrente di aver dato avvio – per espresso ed esclusivo effetto del parere ministeriale qui impugnato – al procedimento d'annullamento in autotutela della V.I.A. positivamente pronunciata con Det. 16 ottobre 2013, n. G00480, preannunciando, peraltro, di voler concludere detto procedimento d'annullamento entro 30 giorni dal suo avvio.

Da ciò, l'imminente e concreto pericolo – cagionato esclusivamente dal parere qui gravato – consistente nell'annullamento di quella V.I.A., da cui consegue l'indebita vanificazione, non solo delle previsioni di necessario ampliamento della attuale discarica, ma anche della stessa possibilità di mantenere in esercizio



l'intero impianto di conferimento dei rifiuti esistente; difatti – come chiarito in ricorso – quelle negative valutazioni paesaggistiche, poste ad illegittimo fondamento del parere qui impugnato, sono assolutamente analoghe a quelle espresse nel parere con cui medesima Direzione Regionale M.B.C.A. – nella conferenza di servizi per il rinnovo dell'A.I.A. – ha negato, con motivazioni analoghe, anche la compatibilità paesaggistica dell'intero preesistente impianto.

Ciò con evidente e gravissimo pregiudizio, sia quanto alla stessa possibilità di prosecuzione dell'attività da parte della Società ricorrente (peraltro, lo si rammenta, a totale proprietà pubblica), di fatto così impedita nel perseguimento del suo stesso oggetto sociale, sia in ordine al gravissimo pregiudizio arrecato all'interesse pubblico connesso allo smaltimento dei rifiuti da parte di ben 25 comuni del Lazio – già elencati nelle premesse del presente ricorso – stabilmente conferenti i R.S.U. nella discarica di Cupinoro e che, per l'effetto, sarebbero di fatto impossibilitati a garantire la regolarità di tale essenziale servizio pubblico.

D'altronde, mentre la risoluzione del conflitto insorto in seno alla conferenza di servizi per il rinnovo dell'A.I.A., in forza dell'analogo negativo pronunciamento dell'intimata Direzione Regionale M.B.C.A., è destinato comunque a trovare riesame ed eventuale composizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-*quater*, l. n. 241/1990, lo stesso non può dirsi per il parere qui gravato, che – in quanto formalmente reso al di fuori di una conferenza di servizi – è destinato a produrre direttamente ed autonomamente i propri effetti, pur gravemente illegittimi, senza che la ricorrente possa confidare sulla rinnovata e più prudente valutazione di altro superiore Organo amministrativo.

Pure in via di contemperamento dei contrapposti interessi, poi, la concessione

della richiesta sospensione interinale degli effetti del gravato parere, neppure potrebbe pregiudicare l'interesse paesaggistico con esso asseritamente tutelato.

Infatti, ai fini della messa in esercizio dell'impianto cui si riferisce il diniego gravato, deve ancora svolgersi la procedura di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale), ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 29 bis e segg. del d. lgs. N. 152/06, all'interno della quale dovrà darsi luogo alla specifica conferenza di servizi prevista dall'art. 29-quater, comma 5, del d. lgs. n. 152/2006. Fino alla compiuta definizione di tale procedura autorizzatoria non sarebbe comunque possibile – per mancanza della prescritta A.I.A. – dar corso ad alcuno degli interventi necessari ad attivare l'ampliamento; per altro verso – facendosi così salva la V.I.A. pronunciata dalla Regione Lazio e nelle more del definitivo pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-*quater*, l. n. 241/90, sulla correttezza delle negative valutazioni paesaggistiche di cui s'è detto – sarebbe comunque possibile assicurare la prosecuzione dell'attività in essere (come, peraltro, previsto dall'art. 29-*octies*, comma 10, d.lgs. n. 152/2006), senza che, nelle more, venga introdotta alcuna innovazione funzionale o strutturale che, pur solo in astratto, possa arrecare compromissioni dell'attuale stato dei luoghi.

#### **P.Q.M.**


Voglia Sua Ecc.za Ill.ma – respinta ogni contraria eccezione e deduzione, e previa concessione delle richieste misure cautelari – accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione cautelare degli effetti, il provvedimento impugnato, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Il presente ricorso è soggetto a contribuzione unificata nella misura di euro


650,00, che verrà corrisposta nei modi e termini di legge.

Roma, 22 aprile 2014

Avv. Giuseppe Ciaglia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, thin tail extending downwards and to the left.

Avv. Francesco Caso

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a long, thin tail extending downwards and to the right.

## INDICE DEI DOCUMENTI

1. M.B.A.C.T., Dir. Reg. Beni culturali e Paesaggistici Lazio, 29.01.2014, prot. n. 1457 (provv. imp.);
2. Det. Regione Lazio, Area V.I.A., 16.10.2013, n. G00480;
3. Del. Cons. Reg. Lazio 18 gennaio 2012, n. 14 – “*Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27*” – Stralcio S.O. n. 15 del BUR 14.4.2012, n. 10;
4. M.B.A.C. – Soprintendenza archeologica, nota 7.10. 2011, prot. n. 10334;
5. M.B.A.C. – Soprintendenza archeologica, nota 13.07.2011, prot. 7475;
6. M.B.A.C.T. , Dir. Reg. Beni culturali e Paesaggistici Lazio, 17.07.2013, prot. n. 14736;
7. M.B.A.C.T., Dir. Reg. Beni culturali e Paesaggistici Lazio – Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo – 20.03.2014, prot. n. 8341;
8. Regione Lazio, Dir. Territorio e Urbanistica, parere 20.03.2014, prot. n. 141540;
9. Regione Lazio, Dir. Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Valutazione Impatto Ambientale, 16.04.2014, prot. n. 231788.

Roma, 22.04.2014

Avv. Giuseppe Ciaglia

Avv. Francesco Caso



Ministero dei Beni, delle Attività Culturali  
e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici del Lazio  
00186 Roma

MBAC-DR-LAZ  
004-UFFPRO  
0001457 29/01/2014  
Cl. 34.19.04/160.2

Comune di Bracciano  
Area Tecnica  
Piazza IV Novembre  
00062 BRACCIANO (RM)

Regione Lazio - Dipartimento del Territorio  
Area valutazione Impatto Ambientale  
Viale del Tintoretto n. 432  
00142 ROMA

Infrastrutture Regione Lazio  
Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e  
Viterbo  
Via Cavalletti, n.2  
00186 ROMA

Soprintendenza per i Beni Archeologici  
per l'Etruria Meridionale  
P.le di Villa Giulia, n.9  
00196 ROMA

Bracciano Ambiente S.p.A  
Prot. N° 0301



Bracciano Ambiente SPA  
Via Senevene Palo km 6,5  
00062 BRACCIANO (RM)

02 FEB 2014

**OGGETTO:** BRACCIANO - Località Cupinoro - Proponente Bracciano Ambiente spa (REP 86/2012) - Realizzazione lotto funzionale di discarica per i rifiuti non pericolosi - Procedura di VIA - Parere  
**RIF.:** Regione Lazio Area valutazione Impatto Ambientale prot. 203385 del 29/05/2013

Con riferimento alla nota soprindicata (Regione Lazio prot. 203385 del 29/05/2013), relativa alla procedura in oggetto, trasmesso solo a questa Direzione e non alle Soprintendenze di settore, esaminata la documentazione trasmessa che risulta essere carente di documentazione obbligatoria, richiesta con nss note prot. 12815 del 21/06/2013 e prot. 14736 del 17/07/2013, ribadita nel corso della riunione congiunta tenuta presso la Regione Lazio, Politiche Abitative, Area Via in data 12/07/2013 e ad oggi non pervenuta, ovvero della:

Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 10/12/2005

Relazione sull'eventuale presenza di usi civici

Tavole relative al PTP - AMBITO TERRITORIALE N.3 - "Laghi di Bracciano e Vico"

Sovrapposizione del progetto presentato con le tavole A-B-C-D del PTPR Lazio

PTP - AMBITO TERRITORIALE N.2 - Litorale Nord

assunti i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale (prot. 10534 del 07/10/2011 e prot. 7475 del 13/07/2011), della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di RM-LT-FR RI-VT (prot. 36374 del 20/12/2013)

valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e adottati, nonché i dispositivi di tutela insistenti sull'area di ampliamento della discarica in argomento e nello specifico:

- P.T.P. Ambito territoriale n. 3 "Laghi di Bracciano e Vico": TAV E/1.3, Vincoli: territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincoli di rimboschimento -punto G) art. 1 L. 431/85. Nelle N.T.A. è così normata:

-art. 14 (attività estrattiva) - punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, è previsto l'obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale;

-art. 9- disciplina delle aree assegnate alle Università Agrarie e per le aree gravate da Uso Civico;

- art.8 - Protezione delle aree boscate, prevede la protezione delle aree boscate ivi esistenti;

- PTPR Lazio TAV. A-19 foglio 364 "Sistemi ed Ambiti del Paesaggio": parte dell'area è classificata come Paesaggio Naturale di continuità. Aree normate dall'art. 23, punto 4 delle N.T.A. e in particolare detta alla Tabella B:

punto 4.8: Discariche - eliminazione anche con rilocalizzazione

punto 4.8.1: recupero ed ampliamento non compatibile; sono consentite opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio

punto 4.8.2. nuova realizzazione: non consentita;

parte dell'area è classificate come Paesaggio Naturale. Aree normate dall'art. 21, punto 4 delle N.T.A. e in particolare detta Tabella B:

punto 4.8: Discariche- eliminazione anche con rilocalizzazione

punto 4.8.1: recupero ed ampliamento non compatibile; sono consentite opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio

punto 4.8.2. nuova realizzazione: non consentita.

Al riguardo, si segnala che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha rilevato come la lettura dei "Sistemi ed Ambiti del Paesaggio" contenuta nella Determinazione Regione Lazio n. G00480 del 16/10/2013, che classifica l'area dell'ampliamento del lotto funzionale VAIRA -1 della discarica di Cupinoro sia sostanzialmente

differente da quella attualmente riportata nella TAV A del PTPR Lazio.

Secondo la suddetta determina della Regione Lazio l'area è classificata, invece, come "Paesaggio agrario di continuità". Aree normate dall'art.26 delle N.T.A. e in particolare detta alla Tabella B: punto 4.8 - Discariche - promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili

punto 4.8.1 Recupero e ampliamenti: consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione miglioramento della qualità paesaggistica del contesto

punto 4.8.2 Nuova realizzazione: consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione delle misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.

Normativa che nel caso di Cupinoro, contrariamente allo stato normativo attuale, ne consentirebbe la prosecuzione. Stante la sostanziale diversità normativa incidente sui differenti sistemi di paesaggio, si ritiene opportuno che gli uffici competenti della Regione chiariscano con urgenza la vicenda.

- **PTPR Lazio TAV.B-19 foglio 364 "Beni Paesaggistici"**: Ricognizione delle aree tutelate per legge

L'area di sedime dell'intervento in esame è soggetta al disposto dell'art.134 co. 1 lett.b e art 142 co 1 D.vo 42/2004: ett.g) Aree boscate (Art. 10, L.R. 24/98); lett. m) Aree di interesse archeologico già individuate (art. 13 co. 3 lett.a L.R. 24/98)

- **PTPR Lazio TAV. C-19 foglio 364 "Beni del Patrimonio Naturale e culturale"**- la zona di Cupinoro è interessata da un sistema di VISUALI dal PERCORSO PANORAMICO (art. 3 bis e 16 L.R. 24/98) all'interno degli "Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale" (art. 143 D. Lvo 42/2004)- tutte le aree della EX -VAIRA e della Discarica esistente sono molto visibili dalla via provinciale Settevene-Palo il cui andamento viario è segnato nella TAV. di PTPR tra i "percorsi panoramici", la zona è inoltre individuata come "parchi archeologici e culturali" e le aree in oggetto sono in parte indicate come Aree a ischio paesaggistico: Discarica, Deposito o Cava"; (la Discarica ricade altresì in ZONA Z.P.S.)

visto il disposto dell'art. 11 co 3 della LR 24/98 e dell'art. 3 co 2 lett d) delle NTA del PTPR Lazio che prevede come in tali aree le norme del PTPR, ancorchè non cartografate, hanno natura prescrittiva

visto l'art. 39 co 5 delle predette NTA del PTPR Lazio che prevede come "l'esercizio degli usi civici o dei diritti di romiscuo godimento (...) deve svolgersi con modalità compatibili con le norme di PTPR e della lr 24/98, in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR"

in virtù della proprietà delle aree, appartenenti all'Università agraria l'area dell'intervento in esame è soggetta al disposto dell'art.134 co. 1 lett. b e art 142 co 1 D.vo 42/2004: Università agrarie e uso civico lett. h) art.11 L.R.24/98;

valutato che gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e adottati insistenti sull'area della dismessa cava VAIRA la assoggettano a normativa specifica, nazionale e regionale e nello specifico:

- artt. 14, 15 e 16 della LR Lazio n.17 del 6/12/2004 che prevedono che i lavori di coltivazione di cave e torbiere di recupero ambientale siano sottoposti a verifica

- **P.T.P. Ambito territoriale n.°3- Laghi di Bracciano e di Vico** art. 14 (Attività estrattive) delle N.T.A punti 3,4,5,6,7, prevedono per queste aree l'obbligo di risanamento e riqualificazione Paesistico - Ambientale;

- **P.T.P.G. Provincia di Roma** all'art. 18, co 3, prevede il recupero ambientale delle cave dismesse

- **PTPR Lazio**, art. 50 (Attività estrattive) punti 6,7 delle N.T.A.,

punto 6: "contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione (omissis) è obbligatorio procedere con opere di modellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree scavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico- ambientale"

punto 7: "il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani o progetti di recuperi di iniziativa comunale o privata che prevedano l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali (...)"

vista la Determinazione n. G00480 del 16/10/2013 assunta dalla regione Lazio, Direzione Regionale Infrastruttura, Ambiente, Politiche Abitative, Area Via pubblicata sul B.U.R.Lazio n. 89 del 29/10/2013 che alla prescrizione n. 39 prevede l'acquisizione del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio

considerato quanto emerso dall'attività istruttoria e il lungo tempo passato dalla richiesta di integrazione documentale

considerate le criticità emerse nel corso della seduta della Conferenza di servizi in data 12/07/2013,

questa Direzione esprime, per quanto di competenza, allo stato degli atti il **esprime parere contrario** all'intervento posto, sulla base delle motivazioni del diniego rappresentate Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici citato già in vs possesso) che nel merito, dopo un'attenta analisi dei dispositivi di tutela insistenti, valuta:

dall'esame della normativa sopra citata questa Soprintendenza ha verificato (...) la totale "non conformità" dell'ampliamento di **Area Lotta funzionale VAIRA -1 (...)**

Dal punto di vista paesaggistico: ambientale è stata posta particolare attenzione all'esame del più vasto territorio ove si collocano la ex VAIRA -1 e la discarica detta di "Cupinoro", situata tra Bracciano e Cerveteri al km. 6.5 della S.P. via Settevene -Palo e distante chilometri dagli importanti insediamenti storici di Bracciano, Cerveteri, Ceri, Palo, Ladispoli, Castel Giuliano, Manziana, Trevignano

anno, Anguillara Sabazia e dal territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. (...) Nella loro quasi totalità i terreni attraversati dalla via Settevene Palo nel tratto tra Cerveteri sino quasi a Bracciano, non hanno subito



STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO

**Direzione Regionale:** INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

**Area:** VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

# DETERMINAZIONE

N. G00480 del 16/10/2013

Proposta n. 14726 del 26/09/2013

**Oggetto:**

PRONUNCIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SUL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN LOTTO FUNZIONALE DI DISCARICA DENOMINATO VAIRA 1", NEL COMUNE DI BRACCIANO (RM), IN LOCALITA' CUPINORO, PROPONENTE BRACCIANO AMBIENTE SPA REGISTRO ELENCO PROGETTI: N. 86/2012

**Proponente:**

Estensore	REPETTO FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	F. OLIVIERI	_____
Responsabile dell' Area	P. MENNA	_____
Direttore Regionale	R. DE FILIPPIS	_____
Direttore		_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

(RM), in località Cupinoro, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione della valutazione sulla compatibilità ambientale;

Considerato che la competente Area VIA ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di compatibilità ambientale favorevole sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell'Area VIA;

## D E T E R M I N A

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale positiva, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Le prescrizioni elencate nella relazione istruttoria dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione.

L'Autorità preposta al rilascio del provvedimento finale è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria e a segnalare tempestivamente all'Area VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR della Regione Lazio. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura dovrà essere reiterata.

La presente determinazione sarà inoltrata al proponente, alla Provincia di Roma e al Comune di Bracciano e verrà pubblicata sul BURL e diffusa sul sito web [www.regione.lazio.it/ambiente](http://www.regione.lazio.it/ambiente).


I pareri di altre Autorità ambientali espressamente richiamati nel presente provvedimento, sono consultabili integralmente presso la sede dell'Area VIA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

Gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area VIA di questa Direzione Regionale.

Il Direttore  
Dott. Raniero De Filippis



- 
- Allegato 6 all'elaborato R04
  - R05 Piano di gestione operativa
  - R06 Piano di sorveglianza e controllo
  - R07 Piano di gestione post-operativa
  - R08 Piano di ripristino ambientale

Elaborati grafici:

- T01 Inquadramento territoriale
- T02 Inquadramento catastale
- T03 Inquadramento programmatico (PRG vigente)
- T04 Inquadramento vincolistico (PTP)
- T05 Planimetria generale dei presidi di monitoraggio e controllo
- T06 Rilievo stato attuale
- T07 Sezioni stato attuale
- T08 Geometrizzazione invaso al piano di scavo
- T09 Sezioni di scavo
- T10 Sezioni invaso impermeabilizzato
- T11 Particolari di impermeabilizzazione
- T12 Planimetria rete captazione percolato
- T13 Particolari pozzo captazione percolato e pozzo monitoraggio sottotelo
- T14 Planimetria piano di coltivazione
- T15 Planimetria di chiusura
- T16 Sezioni di coltivazione e chiusura
- T17 Particolari di chiusura
- T18 Planimetria rete captazione biogas
- T19 Particolari costruttivi biogas: testa pozzo
- T20 Particolari costruttivi biogas: stazione di regolazione a 12 ingressi
- T21 Planimetria recupero vegetazionale intero sito
- Allegato grafico all'elaborato R.04 (ottobre 2012)
- Allegato grafico all'elaborato R.04 (dicembre 2012)

Nell'ambito del procedimento, in relazione agli aspetti geologici, con nota prot.n.483101 del 08/11/2012, è stato richiesto un parere all'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali di questa Direzione Regionale;

Vista la nota prot.n.1256 del 02/01/2013 dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;

Con nota del 18/03/2013 la Società proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- Relazione idrogeologica – marzo 2013
- Tav.1 Sezioni stratigrafiche A e B
- Sezione stratigrafica – Allegato grafico all'elaborato R.04

Con nota prot.n.107665 del 19/03/2013 è stata trasmessa all'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali la documentazione elencata al punto precedente;

E' pervenuto il parere dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali espresso con nota prot.n.164580 del 30/04/2013;

E' pervenuto il parere dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti espresso con nota prot.n.292944 del 29.7.2013;

La Società proponente ha trasmesso con prot.n.2695 del 7.8.2013 la seguente documentazione:

- T01-bis Integrazioni Inquadramento territoriale
- T03-bis Integrazioni Inquadramento programmatico (PRG vigente)
- T04-bis Integrazioni Inquadramento vincolistico (Tavola PTP)
- T 22 Integrazioni Documentazione fotografica
- T 23 Integrazioni Fotorestituzioni

E' pervenuto il parere dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia espresso con nota prot.n.217276/13 del 12.8.2013;

E' pervenuto il parere della Provincia di Roma espresso con nota prot.n.117901 del 11/09/2013;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto di seguito riportato in corsivo, è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

#### DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Localizzazione: Comune di Bracciano (Roma), località Cupinoro

Catasto: Foglio 61 P.II n. 364, 367 348

Quota media piano campagna: 217 m s.l.m.

Tipologia Impianto: realizzazione del lotto funzionale "Vaira 1" dell'invaso "Vaira"

Superficie area di intervento: 20.000 m<sup>2</sup>

Volumetria: 450.000 m<sup>3</sup>

Opere di sbancamento: 220.000 m<sup>3</sup> (utilizzati per ricopertura giornaliera e definitiva dei rifiuti)

Sintesi del progetto:

Il progetto riguarda l'ampliamento della discarica situata nel Comune di Bracciano in località Cupinoro.

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un primo lotto funzionale di discarica denominato "Vaira 1", utilizzato per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da RD, residui da trattamento e speciali non pericolosi nell'area dell'ex cava "Vaira" sita nel Comune di Bracciano (RM), in località Cupinoro.

Tale lotto di discarica è adiacente all'attuale corpo della discarica di Cupinoro e all'area che ospiterà l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) già autorizzato.

Dati geometrici delle volumetrie.

Dai dati riportati nello Studio di Impatto Ambientale il lotto di discarica avrà una volumetria complessiva di circa 450.000 mc i cui parametri dimensionali sono:

PARAMETRO	u. m.	Valori
<b>GEOMETRIA</b>		
superficie a fondo cava	mq	18.770
superficie pareti invaso	mq	9.545
superficie pareti fuori cava	mq	13.391

*La vasca sarà impermeabilizzata con la stessa sequenza di strati utilizzata per il lotto "di completamento" della discarica di Cupinoro, autorizzato dalla Regione Lazio.*

#### **Stabilità del fondo basale**

*Dal punto di vista della stabilità non sono previsti cedimenti del fondo naturale costituito da un complesso normalmente consolidato dotato di buona capacità portante date le caratteristiche dei terreni interessati ampiamente descritte ....*

*Trattandosi di terreno pozzolanico di origine vulcanica e risultando il piano di esercizio costituito da terreno naturale in posto, può essere assimilato ad un terreno normalconsolidato con una portanza media di circa 2 – 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.*

*Lo spessore dei rifiuti compattati caratterizzati da densità media dell'ordine di circa 1,0 – 1,2 t/mc, sostituisce nell'abbancamento un analogo spessore di terreno a densità media (1,7-1,8 t/mc).*

*Ne deriva che i carichi indotti dall'accumulo dei rifiuti sui terreni naturali di posa, anche tenendo conto che la colonna stratigrafica della discarica di rifiuti risulta di un'altezza media pari a circa 40 m, risultano inferiori a quelli esercitati dalla pressione litostatica dei terreni asportati.*

*Tale osservazione è della massima importanza poiché, il buon esito dell'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti è legato direttamente all'assenza di cedimenti differenziali del terreno di appoggio.*

#### **Stabilità delle pareti**

*Per la verifica dell'angolo di inclinazione delle sponde, al fine di poter operare in condizioni di sicurezza, nel S.I.A. viene evidenziato che per la verifica della stabilità delle sponde principali della vasca si è utilizzato il "Metodo di risoluzione di Bishop semplificato (rifiuti)" e "Metodo di risoluzione di Jambu semplificato (pareti di scavo tufacee)", utilizzando, in quest'ultimo caso e sulla base di esperienze analoghe, in mancanza di dati reali, dei parametri geotecnici di riferimento non troppo dissimili da quelli potenzialmente veri.*

*In merito ai risultati di stabilità delle pareti dell'impianto e di tutti i fronti di scavo, questi sono contenuti nella relazione geologica. In generale le pareti di rifiuti saranno coltivate con un angolo di circa 30° intervallate da gradoni di larghezza pari a 3,0 metri ogni 6 metri di altezza. Le pareti di scavi in terra, invece, saranno realizzate con angolo di pendio di circa 70°.*

#### **Sistema multistrato per impermeabilizzazione del fondo e delle pareti**

*L'impermeabilizzazione del piano basale sarà realizzata con un sistema multistrato, che nelle sue parti essenziali è costituito dal basso verso l'alto da:*

- *materiale argilloso compattato e rullato con uno spessore di 1,0 metri e permeabilità uguale o inferiore a 10<sup>-7</sup> cm/s;*
- *materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm;*
- *geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm;*
- *telo in Tessuto non Tessuto (1.000 gr/mq), al fine di proteggere la geomembrana in HDPE da sovrastante strato di materiale arido;*
- *strato di materiale arido dello spessore 20 cm avente funzione di contenere il sistema di controllo del sottotelo;*
- *materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm;*
- *geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm;*
- *telo in Tessuto non Tessuto (1.000 gr/mq), al fine di proteggere la geomembrana in HDPE da sovrastante strato di materiale arido;*
- *strato di materiale arido dello spessore 50 cm avente funzione di:*
  - *contenere il sistema di drenaggio e captazione del percolato*

Lo spessore dello strato di pozzolana sarà di 30 cm. ed avrà le stesse caratteristiche di quello descritto al paragrafo precedente.

Questo tipo di intervento viene realizzato in quanto, qualora ci dovessero essere delle perdite nella prima guardia idraulica, si rende disponibile un ulteriore franco di sicurezza ed è quindi comunque possibile continuare ad operare in sicurezza garantita dalla seconda guardia idraulica (telo HDPE + materassino bentonitico + 100 cm di argilla).

#### Sistemi di prelievo

Relativamente al sistema di drenaggio principale, il manufatto di prelievo è costituito da un pozzo, realizzato con moduli in PEAD del diametro 1.200 mm e PN32, ubicato nel punto più depresso rispetto al piano basale delle vasca, comunque al di sopra dello strato impermeabile, su un basamento di CLS magro gettato in opera ed armato con rete metallica elettrosaldata .... Il pozzo viene elevato parallelamente con l'avanzamento delle fasi di coltivazione; per evitare fenomeni di deformazione legati all'assestamento del banco di rifiuti, la tubazione verrà sostenuta dalla successione di anelli prefabbricati in CLS DN 1500 dell'altezza di 50 cm ciascuno ....

La stazione di sollevamento, ubicata nel pozzo di raccolta principale, sarà equipaggiata con n. 1 elettropompa sommergibile, con prevalenza di almeno 40 mt e portata 2,5 l/s, per il pompaggio del percolato verso, sia la vasca in cemento armato della capacità di 600 mc/cad, sia verso i n. 5 serbatoi in PEAD orizzontali della capacità di 40 mc/cad .

Il sistema di monitoraggio del sottotelo (ed eventuale prelievo del percolato presente) sarà realizzato, mediante un pozzo di ispezione in PEAD DN 400 mm e PN32, posizionato in prossimità del pozzo principale e poggiato sulla sponda della discarica ....

In questo pozzo non saranno installate delle pompe per l'aspirazione, ma ne sarà previsto l'uso in caso di necessità.

#### Prelievo del percolato

Nel pozzo principale sarà alloggiata una pompa sommersa, dotata di valvola di non ritorno (vista anche l'altezza complessiva dell'invaso) e sistema automatico di partenza e stacco (galleggianti e/o sonde). A mezzo di tubazioni in HDPE, le pompe convoglieranno, come sopra citato, il percolato nella vasca di raccolta in cemento armato di volumetria complessiva di circa 600 mc/cad, autorizzata con il Decreto AIA n.46/07 del 25/05/2007 già utilizzata per il lotto di "completamento" del vecchio corpo discarica e verso n. 5 serbatoi orizzontali in PEAD da 40 mc/cad, da realizzare nell'area di pertinenza tecnologica posta vicino all'impianto di trattamento del percolato.

#### Impianto per il trattamento del percolato sito in discarica

L'impianto, autorizzato con Decreto Commissariale n. 46 del 25.05.2007 ai sensi del D. Lgs. n.59/05, tratta esclusivamente il percolato prodotto dalla discarica di "Cupinoro", circa 60 mc/g.

La tecnica di trattamento adottata nell'impianto è quella della evaporazione sottovuoto a duplice effetto in controcorrente con stripping dell'azoto ammoniacale, senza trattamento biologico rivelatosi a seguito delle verifiche di collaudo non indispensabile al fine del corretto trattamento del refluo.

Lo scarico dell'effluente depurato avviene in un laghetto artificiale realizzato a valle della discarica, mentre il concentrato dell'evaporazione viene pompato in discarica nella parte in coltivazione. Il calore necessario è fornito dai radiatori di raffreddamento di due motori da 750 kw che producono corrente elettrica da biogas.

#### Impianto di captazione del biogas

La rete di captazione del biogas prodotto sarà costituito, per ogni lotto funzionale, da:

---

*ed il terzo in stand-by. I turbo-aspiratori forniscono anche la pressione sufficiente per conferire il biogas all'impianto cogenerazione. Sulla linea di conferimento del biogas ai motori è presente la diramazione per l'alimentazione della torcia ad alta temperatura, dimensionata per 2.000 Nm<sup>3</sup>/h. In caso di fermata dei motori, tutto il biogas pervenuto alla stazione di aspirazione verrà alimentato alla torcia. Sarà possibile effettuare questa operazione sia in modo automatico, sia manualmente. La torcia di combustione del biogas sarà del tipo a camera aperta con combustione libera in atmosfera, il camino è dimensionato per il completo contenimento della fiamma, il quale garantisce un tempo di permanenza maggiore di 0,3 sec. La temperatura di combustione, coerentemente con la Normativa vigente, sarà non inferiore a 850°C. L'operatività della torcia sarà garantita 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno, anche se dovranno essere effettuati inevitabili interventi di manutenzione.*

#### Gruppi di cogenerazione

*È prevista l'installazione di un nuovo gruppo di elettrogenazione, alimentato con il biogas proveniente dalla centrale di aspirazione grazie ad una condotta in acciaio inox nei tratti fuori terra ed in HDPE in quelli interrati, del diametro di 160 mm. È previsto anche un pozzetto di scarico dell'eventuale condensa presente nella linea.*

*Sul motore sarà installata una sonda di misura della pressione posta sulla flangia di ingresso del biogas al container e sarà collegata ad un trasmettente elettronico (in esecuzione antideflagrante) per convertire il segnale di pressione in segnale elettrico 4-20 mA, a sua volta connesso con il sistema di rilevazione dati.*

#### Sistema di abbattimento degli inquinanti emessi dal gruppo di cogenerazione

*Le emissioni dell'impianto saranno costituite dai gas di scarico del motore e della torcia.*

*Il motore sarà dotato di un sistema particolare con termoreattore per l'abbattimento del CO.*

*La scelta della tecnologia del gruppo elettrogeno è stata effettuata tenendo conto anche dei dispositivi impiantistici e delle procedure di esercizio ottimali per la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente.*

*In particolare, la formazione degli ossidi di azoto è ridotta al minimo realizzando una miscela di combustione magra con regolazione automatica del rapporto gas/aria, asservita a indicatori della potenza elettrica erogata e della temperatura della miscela.*

*La produzione di monossido di carbonio si contiene sia con il basso numero di giri del motore, che consente un elevato tempo di reazione in camera di scoppio, e, soprattutto, grazie all'utilizzo di un sistema dedicato di contenimento. Tale sistema permette l'impiego di motori a CO libero, quindi senza necessità di riduzione di rendimento meccanico e di potenza delle macchine, e nel contempo, mantiene una durata di esercizio paragonabile a quella delle altre parti dell'impianto. Altri notevoli vantaggi si hanno nella riduzione della formaldeide e degli incombusti.*

*Il sistema è costituito da:*

- *uno scambiatore di calore a due camere rigenerativo;*
- *materiale refrattario;*
- *camera di reazione;*
- *sistema di commutazione.*

#### Vasca di stoccaggio olio motore

*L'impianto sarà dotato di 1 vasca di stoccaggio olio in CLS armato, all'interno della quale sarà ubicato un telaio metallico sul quale saranno collocate due cisterne da 1.100 litri cad., una per lo stoccaggio dell'olio fresco ed una per quello esausto. Le cisterne saranno collegate tramite*

## Atmosfera

*Gli impatti ascrivibili sull'ambiente atmosferico sono ricollegabili principalmente alla produzione di polveri ed emissioni gassose dovute, le prime, in fase di cantiere, alle operazioni di scavo del terreno in sito ed, entrambe, in fase gestionale alla movimentazione e alle operazioni trattamento/abbancamento dei rifiuti.*

*In dettaglio le emissioni in atmosfera si distinguono in:*

- *polveri prodotte dalle operazioni di scavo;*
- *eventuali emissioni gassose prodotte dall'ammasso e dallo stoccaggio dei rifiuti con conseguente spandimento di cattivi odori;*
- *effluenti aeriformi dai pozzi di sollevamento del percolato;*
- *emissioni accidentali di biogas;*
- *fumi provenienti da incendi dei rifiuti abbancati;*
- *materiali leggeri trasportati dal vento.*

*Nella fase di cantiere il maggior impatto sull'ambiente atmosferico è rappresentato dalla produzione di polveri connesse allo scavo del terreno atto al raggiungimento della configurazione di progetto della vasca.*

*Il potenziale inquinante di emissioni di questo tipo dipende dalla quantità e dalla mobilità delle particelle immesse nell'atmosfera ed è sostanzialmente modesto, sia per la transitorietà, strettamente dipendente dalla durata delle operazioni di costruzione, e quindi limitato ad alcuni mesi, sia per la natura degli inquinanti, costituiti da polveri inerti, non tossiche e relativamente pesanti che, salvo nel caso di presenza di forte vento, tendono a depositarsi in breve tempo a poca distanza dai posti di sollevamento.*

*In considerazione del fatto, poi, che l'area di cantiere sarà localizzata all'interno di un'area che in passato è già stata interessata dall'attività estrattiva di inerti, in fase di cantiere per la realizzazione degli impianti in progetto non sono previste criticità tali da richiedere l'uso di particolari precauzioni.*

*Per quanto riguarda la fase di esercizio, il maggior problema di impatto ambientale connesso alla gestione di una discarica è indubbiamente rappresentato dal potenziale sviluppo di gas maleodoranti e vapori e, in maniera minore, di polveri che rappresentano delle vie di impatto nei confronti dell'ambiente atmosferico.*

*Ad esse si aggiungono le emissioni in aria derivanti dall'impianto di combustione del biogas, ....*

*Relativamente alle emissioni aeriformi, occorre ricordare che, come è noto, nel fenomeno dell'emissione di gas da rifiuti smaltiti in discariche sono coinvolti principalmente processi di degradazione biologica, di tipo anaerobico, responsabili della formazione del biogas, reazioni chimiche con prodotti volatili, processi di evaporazione e sublimazione.*

*L'interesse per tali emissioni è di norma sollecitato dai rischi di esplosione che la migrazione del metano nel sottosuolo può determinare nelle vicinanze della discarica (caso del biogas) ovvero dai fastidi che i componenti maleodoranti del gas prodotto e successivamente disperso nell'atmosfera, possono provocare alle popolazioni circostanti, i cui effetti sono già stati analizzati nel paragrafo inerente gli effetti della presenza dell'impianto sulla salute umana.*

*In linea generale, l'emissione di componenti gassose dipende essenzialmente dalla tendenza alla volatilizzazione dei composti presenti nei rifiuti e dalle caratteristiche che ne determinano la velocità di migrazione attraverso la massa abbancata nonché, a discarica esaurita, attraverso lo strato di copertura finale (S. Cernuschi, M. Giugliano, 1989).*

*Nel caso in esame, rispetto ad altri impianti di stoccaggio definitivo per RSU, risulta di minore rilevanza la componente dovuta alla produzione di biogas vero e proprio, originato cioè da fenomeni di degradazione biologica; ciò è dovuto al fatto che l'invaso a regime (con TMB in funzione) dovrà ospitare i materiali di scarto delle lavorazioni, e i rifiuti tal quali nel caso di fermo impianto.*

*Viceversa si ha ragione di affermare che attraverso le opere di recupero e sistemazione finale è prevedibile, analogamente a quanto espresso per la componente vegetazione, una riqualificazione sotto il profilo faunistico delle aree .*

#### Misure di compensazione

Nello Studio di Impatto Ambientale successivamente alle descrizioni dei potenziali impatti sulle componenti ambientali vengono descritte le misure compensative previste in sede progettuale e gestionale ai fini della compensazione dell'opera sull'ambiente circostante.

Le misure compensative previste sono relative a:

- Suolo, Acque superficiali e sotterranee
- Aria
- Flora e Fauna
- Paesaggio e risorse storico/artistiche
- Aspetti sociali e Popolazione

Per quanto concerne le misure di compensazione relative alle componenti suolo e acque superficiali/sotterranee nel S.I.A. vengono evidenziate alcuni accorgimenti tecnici che verranno realizzati/effettuati:

- Modalità di coltivazione della discarica
- Idonei sistemi di gestione, drenaggio e smaltimento dei reflui prodotti;
- Monitoraggio continuo della qualità delle acque superficiali e sotterranee, nonché controllo dell'efficacia dei sistemi di impermeabilizzazione

Per la componente "Aria" le misure di compensazione descritte riguardano principalmente:

- la realizzazione della pavimentazione delle nuove piste
- innaffiamento delle strade e delle gomme degli automezzi
- innaffiamento dei cumuli di inerti
- utilizzazione di scivoli per lo scarico dei materiali
- fare viaggiare i camion a bassa velocità

Vengono inoltre evidenziate le misure di mitigazione previste per quanto concerne la produzione di biogas nonché le specifiche fornite dal D.Lgs. 36/2003 per la progettazione della copertura finale.

Per quanto concerne le misure per la Flora e la Fauna nel S.I.A. viene messo in evidenza che *si prevede di effettuare, per quanto riguarda la chiusura della discarica, una sistemazione ambientale eseguita secondo un criterio naturalistico.*

Riguardo agli aspetti sociali/popolazione nel S.I.A. viene principalmente messo in evidenza che *considerata la configurazione del sito di allocazione della discarica e i risultati dei controlli periodici sulle emissioni diffuse in aria, già effettuati per l'impianto attualmente in esercizio, non si ritiene che, in fase gestionale, se perpetrata, come già avviene per l'invaso esistente, in maniera corretta, fenomeni di dispersione degli inquinanti gassosi possano presentarsi in concentrazione tanto alta da poter essere rilevati dalla popolazione limitrofa.*

#### INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

- P.R.G. Bracciano: Zona E1 "agricola ordinaria" - Zona F1AC "Zona per attrezzature comuni"
- Zona E5 "Zona boscata vincolata"
- P.T.P.R. tavola A - Sistemi e ambiti del paesaggio:
  - Sistema del paesaggio agrario:
    - Paesaggio agrario di continuità
    - Paesaggio naturale
- P.T.P.R. tavola B - Beni paesaggistici:

CONSIDERATO che gli impatti riscontrati sulle componenti ambientali coinvolte sono mitigabili con l'applicazione delle misure di seguito prescritte;

### TUTTO CIO' PREMESSO

In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all'Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

si ritiene che possa essere espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo alle seguenti condizioni:

#### Prescrizioni generali

1. dovrà essere garantita l'adozione di tutte le misure previste in progetto per la realizzazione e l'esercizio del nuovo invaso e per la mitigazione degli impatti previsti dal SIA e dagli altri elaborati progettuali;
2. il progetto dovrà essere realizzato in conformità al D.Lgs.36/2003 e a tutta la normativa vigente riconducibile alla specifica opera in progetto;

#### Fase di allestimento invaso

3. dovrà essere garantita la corretta realizzazione dell'impermeabilizzazione dell'invaso prevista in progetto, assicurando la assoluta rispondenza alla normativa vigente, verificandone comunque le caratteristiche di tenuta sia per il fondo invaso che per le pareti;
4. il terreno vegetale e il terreno sterile provenienti dalle opere di scavo e movimentazione terra per la realizzazione del nuovo invaso dovranno essere adeguatamente stoccati al fine del loro riutilizzo, rispettivamente, nell'ambito delle operazioni di chiusura definitiva dell'attività di discarica e per i ricoprimenti giornalieri;
5. la circolazione degli automezzi dovrà avvenire ad una velocità tale da non produrre innalzamento di polveri;
6. si dovrà provvedere alla costante umidificazione delle piste e delle aree cantieristiche in modo da evitare sollevamento e dispersione di polveri e materiale aerodisperso;
7. l'impianto dovrà essere dotato di adeguata viabilità interna specificamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso di incidenti;

#### Fase di esercizio

8. dovrà essere assicurato il costante monitoraggio dell'integrità del telo in HDPE e dell'efficacia complessiva del sistema di impermeabilizzazione adottato;
9. dovrà essere verificato che il percolato proveniente dal nuovo invaso nonché dai bacini già coltivati sia adeguatamente gestito attraverso i sistemi di raccolta, prelievo e trattamento previsti;
10. dovrà essere assicurata la costante estrazione del percolato al fine di minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
11. siano comunque adottate tutte le misure relative al rischio di inquinamento del comparto suolo/sottosuolo anche in caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento del percolato;
12. la copertura superficiale finale prevista deve garantire l'isolamento della discarica anche in considerazione degli assestamenti della massa dei rifiuti abbancati;
13. le operazioni di carico, scarico e movimentazione, dovranno avvenire in modo tale da limitare la dispersione di polveri, anche attraverso l'utilizzo di barriere mobili poste in direzione dei recettori limitrofi, provvedendo a che la circolazione degli automezzi avvenga ad una velocità tale da non produrre l'innalzamento;



all'interno delle aree impiantistiche;

32. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti; in ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato;
33. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti dovranno comunque avvenire nel puntuale rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, rispetto al rischio di incidenti;

Prescrizioni e pareri autorità ambientali


34. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali contenute nella allegata nota prot.n.164580 del 30/04/2013;
35. dovranno essere attuate le prescrizioni richiamate nella Relazione tecnica di cui alla nota prot.n.292633 del 29.7.2013 dell'Area Conservazione Natura e Foreste, qui allegata;
36. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dell'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente date nella nota prot.n.295869 del 31.7.2013, che si allega alla presente relazione;
37. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni date dall'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia nell'allegata nota prot.n.217276/13 del 12/08/2013;
38. dovranno essere effettuati gli approfondimenti e le verifiche indicate dalla Provincia di Roma nella nota prot.n. 117901 del 11/09/2013, allegata alla presente relazione;
39. dovrà essere acquisito il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MiBAC;

Mitigazioni e opere a verde

40. la mitigazione per l'inserimento dovrà essere realizzata mediante la messa a dimora a ridosso delle recinzioni di un rampicante sempreverde di pari altezza e realizzate fasce di mitigazione vegetazionale dell'ampiezza minima di 3 metri lungo tutto il perimetro delle aree in grado di attenuare i potenziali impatti derivanti dall'ampliamento; tali fasce dovranno essere costituite da specie arboree e arbustive scelte tenendo conto della presenza di ambienti naturali e seminaturali esistenti (fossi e impluvi, aree boscate adiacenti, zone umide, ecc.) ed avere le seguenti caratteristiche:
  - specie autoctone sempreverdi, di facile attecchimento;
  - copertura con densità minima del 70% al momento dell'impianto;
  - le specie arboree dovranno essere di altezza almeno di 3 metri nella fase di impianto, con apparato fogliare ben sviluppato e chioma ben conformata (con inserimento di chiome vegetanti basse);
41. le opere di recupero ambientale post-operam dell'area dovranno essere effettuate adottando anche opportuni criteri di ingegneria naturalistica;
42. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione;
43. dovranno essere adottati sistemi di fissi o mobili per l'irrigazione delle specie messe a dimora che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo delle specie stesse;
44. sia effettuata regolare manutenzione delle sistemazioni a verde e della fascia verde perimetrale.

  
Dott. Francesco Repetto

*Il Responsabile del Procedimento*

  
Arch. Fernando Olivieri

*Il Dirigente dell'Area VIA*  
Dott. Paolo Medina

---

---

**Oggetto: "Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n.241/90 e dell'art. 8 del D.P.R. n. /60/20/0. Progetto per la localizzazione di un "Centro Sportivo Polivalente con annessa attività" in Via delle Vascarelle, al foglio 12 part. /632, I 786, I 787, I 793. Richiedenti: Sigg.ri Pacifici Ezio, Pacifici Michele ed eredi di Giovanni Elio: richiesta di parere urgente per prosiegua attività conferenza di servizi avanzata con nostra nota prot. /3224 del 29.03.2013." - Risposta**

Facendo riferimento alla nota inviata dal Comune di Grottaferrata in data 04/02/2014 con protocollo n.4424, assunta al protocollo di questa Direzione Regionale il 06/02/2014, al n°73 187, oltre agli atti oggetto della Conferenza dei Servizi in oggetto e alla nota della Provincia di Roma protocollo n.l 6933/14 del 11/02/2014, assunta al protocollo regionale in data 18/02/2014 al n. 97987, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti comunica quanto segue.

In primo luogo, relativamente agli aspetti legati alle competenze nei procedimenti autorizzativi delle varianti urbanistiche dei comuni ricadenti all'interno del territorio della Provincia di Roma in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti al P.T.P.G., si richiama quanto previsto nella D.G.R. 551/2011 e alla nota dell'Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti protocollo n.U200/20 13 del 07/05/2013.

Ciò premesso, si vuole mettere in evidenza che i procedimenti di variante urbanistica di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 possono essere ricondotti, tra le casistiche affrontate negli atti di indirizzo sopracitati, alle varianti di cui all'art. 4 della L.R. 36/1987 e s.m., di competenza della Regione Lazio fino al momento in cui i Comuni non saranno dotati di un P.U.C.G. ai sensi della L.R. 38/1999 e s.m. conformato al P.T.P.G. Inoltre si fa presente che le disposizioni del D.Lgs 160/2010 sono state introdotte successivamente al D.Lgs 267/2000, alla L.R. 38/1999 e all'approvazione del P.T.P.G. della Provincia di Roma.

E' doveroso evidenziare che la norma nazionale ha previsto una fondamentale agevolazione procedimentale, nella speranza di poter incentivare le nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti, ovvero il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi quale sede deputata all'approvazione della variante urbanistica e la necessaria ratifica da parte del Consiglio Comunale. Altro strumento di semplificazione, oltre che di indirizzo ai fini istruttori da parte degli Enti preposti ad esprimersi nell'ambito di detto procedimento, è quello della mera verifica da parte del responsabile del procedimento della mancanza di aree idonee per poter svolgere l'attività richiesta all'interno dello strumento urbanistico vigente.

Evidentemente tali agevolazioni non devono prescindere dai principi urbanistici fondamentali, quali la dotazione minima degli standard se non presenti o comportanti un inutile aggravio per la collettività, nonché la giusta localizzazione nel territorio delle aree proposte ed il loro collegamento nel tessuto urbano, oltre naturalmente al rispetto delle condizioni imposte dal disposto normativo stesso. Così come è doveroso verificare anche se la loro realizzazione sia compatibile con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare che non vadano ad invalidare importanti previsioni di indirizzo di sviluppo e gestione del territorio provinciale e regionale, ovvero siano compatibili, nel caso di aree vincolate, con la tutela esercitata.

Tali verifiche di "compatibilità" non possono però assumere il valore di "conformità" normativa, in quanto si andrebbe a disattendere le finalità della norma nazionale, mirate ad incentivare lo sviluppo imprenditoriale usufruendo di variazioni urbanistiche da attuare tramite procedure semplificate; peraltro in un momento storico dove la "generale *incertezza istituzionale*", per quanto preoccupante, non è paragonabile con l'insostenibile situazione economica che attraversa la nazione.


Entrando nello specifico, dalla lettura del parere prot. 40905/13 del 20/03/2013, con il quale la Provincia di Roma ha "ritenuto" la variante proposta non compatibile con le direttive e prescrizioni del P.T.P.G., si è potuto rilevare che gli art. 43, 55 e 60 nelle N.T.A. del P.T.P.G. non vietano le varianti per scopi produttivi in zona agricola in senso generale e inderogabile, ma richiedono in sintesi la verifica di alcuni requisiti, oltre a prevedere l'utilizzo delle porzioni di terreno prossime ai centri abitati, così da evitare la creazione di altri insediamenti diffusi.

Nel parere suddetto tali possibilità dovrebbero essere limitate nell'ambito della formazione del P.U.C.G., ma in questo caso oltre ad invadere le competenze della Regione Lazio di cui alla D.G.R. 551/201 I, rimarrebbe disattesa una disposizione imposta dalla normativa nazionale sovraordinata ai procedimenti ordinari. Ad avviso della scrivente Direzione Regionale tale condizione andrebbe ben oltre gli aspetti di "compatibilità" con uno strumento di pianificazione provinciale.

Senza entrare nel merito delle varie competenze in materia, è sicuramente una responsabilità della Regione Lazio approvare una variante urbanistica verificando che i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento siano stati emessi nel rispetto delle norme nazionali e regionali.

In merito al proseguimento della procedura in argomento, sulla base di quanto evidenziato nella presente, si mette in evidenza che sarebbe opportuno convocare una nuova seduta della Conferenza dei Servizi, traendo riferimento anche da quanto previsto dall'art.22 della L.R. 38/1999, al fine di poter dare al procedimento, in analogia con la procedura di cui all'art.2 I della citata Legge Regionale, valenza di deroga alle norme del P.T.P.G. della Provincia di Roma limitatamente all'adeguamento alla sopraggiunta normativa nazionale.

Nel caso in cui si dovesse convocare la nuova seduta della Conferenza dei Servizi, si coglie l'occasione per mettere in evidenza che la documentazione progettuale dovrà essere completa di uno studio urbanistico specifico in relazione all'effettivo rispetto dei requisiti imposti dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dalle norme del P.T.P.G. in relazione alla variazione della destinazione urbanistica delle zone agricole comprese nel Territorio Agricolo Tutelato. Inoltre si dovrà provvedere a redigere un'approfondita Relazione Paesaggistica, completa di tutti gli elementi di valutazione previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005 ed integrata dal S.I.P. di cui agli art. 29 e 30 della L.R. 24/1998.



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 14 marzo 2012

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685149 - 06-51685076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14.

Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)

## PARTE I

### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14.

**Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare l'articolo 199 che stabilisce che le Regioni predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti;
- VISTA** la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 7;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale del 12 luglio 2002, n. 112 concernente l'approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 1° febbraio 2008, n. 47 concernente "Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei

rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2010, n. 523 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) del 7 dicembre 2010, n. 45, s.o. n. 209, concernente “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio”;

**PREMESSO** che

- con sentenza del 14 giugno 2007 causa C-82/06 la Corte di giustizia europea ha ritenuto fondata la censura della Commissione europea circa la mancata elaborazione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio in quanto il piano approvato *“non ha un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442”* e, in particolare, non consente di *“individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi”*;
- con lettera C (2008) 1378 del 6 maggio 2008 inviata ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la Commissione europea ha messo in mora l'Italia ai fini dell'adempimento della sentenza di cui sopra;
- con lettera C (2010) 6520 del 30 settembre 2010 contenente atto di costituzione in mora complementare ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione europea ha invitato la Repubblica italiana a trasmettere osservazioni in merito alla procedura di adozione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, riservandosi il diritto di adire la Corte di giustizia per la comminazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro;
- un'eventuale inottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea potrebbe comportare la comminazione di sanzioni pecuniarie

a carico della Regione Lazio commisurate secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea SEC (2005) 1658;

**PREMESSO, altresì, che**

- con deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2010, n. 523 concernente “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio” la Regione ha provveduto ad adottare lo schema di piano di gestione dei rifiuti comprensivo anche del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale 523/2010 con i relativi allegati è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 7 dicembre 2010, n. 45, s.o. n. 209;
- tale pubblicazione ha costituito avviso per l’attivazione delle consultazioni e chiunque, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, ha potuto prendere visione dello schema di piano e presentare proprie osservazioni all’autorità procedente, Direzione regionale attività produttive e rifiuti, e all’autorità competente alla VAS, Direzione regionale ambiente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- lo schema di piano è stato pubblicato sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), depositato presso gli uffici dell’autorità procedente e dell’autorità competente, nonché trasmesso, con nota del 7 dicembre 2010, prot. n. 41687, alle province per il deposito e l’attivazione delle consultazioni di competenza;
- decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, ha svolto le attività tecnico-istruttorie, acquisito e valutato le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nell’ambito delle conferenze tenutesi nelle seguenti date: 1° marzo, 4 maggio e 6 maggio 2011;
- l’autorità competente ha rilasciato il parere motivato con nota del 18 maggio 2011, prot. n. 214998;

- l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, ha provveduto alla opportuna revisione dello schema di piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato;

**CONSIDERATO** che le autorità interessate hanno posto in essere tutte le procedure amministrative prodromiche all'adozione della proposta di piano da parte della Giunta regionale;

**VISTA** la proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti comprensiva del rapporto ambientale, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto;

**RITENUTO** inderogabile dover adottare la proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti comprensiva del rapporto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa in materia e dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 giugno 2007, causa C-82/06 allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano che andrebbero a ricadere sul bilancio regionale;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione definitiva della sopra indicata proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il piano di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 27/1998 composto da:



a) piano di gestione dei rifiuti;

b) rapporto ambientale.

Il presente provvedimento e i relativi elaborati saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Il presente provvedimento ed i relativi elaborati saranno trasmessi agli uffici competenti della Commissione europea ai fini della valutazione circa l'ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 giugno 2007, causa C-82/06.



REGIONE  
LAZIO

# **PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO**

# **PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO**

- SEZIONE I: RIFIUTI URBANI
- SEZIONE II: RIFIUTI SPECIALI

## **RAPPORTO AMBIENTALE**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>
1.1	<i>CHE COSA CONTIENE IL PIANO? .....</i>
1.2	<i>GRUPPO DI LAVORO.....</i>
<b>2</b>	<b>IL CONTESTO NORMATIVO.....</b>
2.1	<i>IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI .....</i>
2.1.1	<i>La normativa comunitaria .....</i>
2.1.2	<i>La procedura di infrazione.....</i>
2.1.3	<i>La nuova direttiva comunitaria sui rifiuti .....</i>
2.1.4	<i>La normativa nazionale .....</i>
2.1.5	<i>Gli obiettivi di efficienza delle raccolte differenziate.....</i>
2.1.6	<i>Il quadro normativo regionale .....</i>
2.1.7	<i>La normativa regionale e commissariale preesistente.....</i>
2.1.8	<i>Le linee guida per l'adeguamento del Piano .....</i>
2.2	<i>L'OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE DI PIANIFICAZIONE .....</i>
2.2.1	<i>Le competenze della pianificazione.....</i>
2.2.2	<i>L'oggetto della pianificazione .....</i>
2.3	<i>LA DURATA DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI.....</i>
<b>SEZIONE I - RIFIUTI URBANI.....</b>	
<b>PARTE PRIMA – I CARATTERI DEL LAZIO.....</b>	
<b>3</b>	<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO.....</b>
3.1	<i>LA FONTE DEI DATI.....</i>
3.2	<i>LE CARATTERISTICHE FISICHE.....</i>
3.3	<i>LA STRUTTURA DEMOGRAFICA DEL LAZIO.....</i>
3.4	<i>IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE .....</i>
3.5	<i>IL SETTORE DELL'USATO REGIONALE .....</i>
3.6	<i>LE INFRASTRUTTURE .....</i>
<b>4</b>	<b>ANALISI E PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....</b>
4.1	<i>LA FONTE DEI DATI.....</i>
4.2	<i>LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....</i>
4.2.1	<i>Composizione merceologica dei rifiuti .....</i>
4.3	<i>L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....</i>
4.4	<i>IL METODO DI CERTIFICAZIONE .....</i>
4.5	<i>LA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....</i>
4.6	<i>MODELLO DI PREVISIONE DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER GLI ANNI 2011-2017 (SCENARIO INERZIALE).....</i>
4.7	<i>PREVISIONE DELLE PRODUZIONE DI RIFIUTI PER GLI ANNI 2011-2017 (SCENARIO INERZIALE).....</i>
<b>PARTE SECONDA – IL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	
<b>5</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DEI SERVIZI DI RACCOLTA .....</b>
5.1	<i>MATERIALI RACCOLTI .....</i>
5.2	<i>TIPOLOGIA RACCOLTA (STRADALE/DOMICILIARE/PROSSIMITÀ, MONOMATERIALE / MULTIMATERIALE).....</i>

5.3	ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE IMPIEGATI.....
5.4	CONSORZI DI FILIERA DI RECUPERO E RICICLO.....
5.5	GLI ECOCENTRI: IL PRIMO ANELLO DELLA FILIERA DEL RIUTILIZZO.....
5.6	ANALISI TRA METODOLOGIE DI RACCOLTA E RISULTATI OTTENUTI.....
<b>6</b>	<b>IL SISTEMA IMPIANTISTICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....</b>
6.1	FONDO DI GARANZIA.....
6.2	IL MODELLO LAZIALE DELLA GESTIONE DELLE FASI DI TRATTAMENTO/RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....
6.2.1	Analisi degli impianti presenti nel Lazio e loro influenza sul territorio.....
6.3	IMPIANTI DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR.....
6.3.1	Caratterizzazione degli impianti.....
6.4	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.....
6.5	IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE.....
6.5.1	Caratterizzazione degli impianti.....
6.6	IMPIANTI DISCARICA.....
6.6.1	Caratterizzazione degli impianti.....
	<b>PARTE TERZA – IL CONTESTO ISTITUZIONALE.....</b>
<b>7</b>	<b>GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....</b>
7.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....
7.1.1	La normativa regionale e l'individuazione degli ATO rifiuti nel Lazio.....
7.1.2	Gli atti regionali vigenti.....
7.2	LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....
7.2.1	ATO Frosinone.....
7.2.2	ATO Latina.....
7.2.3	ATO Rieti.....
7.2.4	ATO Roma.....
7.2.5	ATO Viterbo.....
	<b>PARTE QUARTA – LA PROGRAMMAZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....</b>
<b>8</b>	<b>LA PROGRAMMAZIONE.....</b>
8.1	NOZIONE DI PREVENZIONE E ALCUNE DEFINIZIONI.....
8.1.1	Il consumatore.....
8.1.2	Il produttore.....
8.1.3	Il distributore.....
8.1.4	Attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale.....
8.2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....
8.2.1	Normativa europea.....
8.2.2	Normativa nazionale.....
8.3	STRUMENTI AMMINISTRATIVI.....
8.3.1	Il piano regionale.....
8.3.2	I piani provinciali.....

8.4	REDAZIONE DI UN PIANO D'AZIONE SPECIFICO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI .....
8.5	PRINCIPI D'AZIONE: I SOGGETTI PROMOTORI .....
8.5.1	Promozione di iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni.....
8.5.2	Promozione di iniziative condotte dalla pubblica amministrazione e con il coinvolgimento di produttori e dei distributori .....
8.5.3	Promozione di iniziative nell'ambito dell'educazione ambientale.....
8.6	STIME DI OBIETTIVI PERSEGUIBILI.....
8.6.1	Premessa.....
8.6.2	Prima stima delle quantità di rifiuti da ridurre.....
<b>9</b>	<b>STRATEGIE PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....</b>
9.1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN AREE OMOGENEE .....
9.1.1	Criteri di suddivisione .....
9.2	AREE OMOGENEE .....
9.3	SERVIZI DI RACCOLTA PER RIFIUTI DIFFERENZIATI (PER MATERIALE E PER AREA OMOGENEA).....
9.3.1	Tipologia raccolta (stradale / domiciliare / prossimità, monomateriale / multimateriale) .....
9.3.2	Servizio di raccolta del rifiuto ORGANICO.....
9.3.3	Servizio di raccolta del rifiuto VERDE.....
9.3.4	Servizio di raccolta del rifiuto in CARTA E CARTONE.....
9.3.5	Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN PLASTICA.....
9.3.6	Servizio di raccolta del rifiuto in VETRO.....
9.3.7	Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO.....
9.3.8	Servizio di raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI .....
9.3.9	Servizio di raccolta dei R.U.P. (pile, farmaci, batterie).....
9.3.10	Servizio di raccolta presso i centri di raccolta .....
9.3.11	Servizio di raccolta di elevata qualità presso i grandi centri commerciali.....
9.3.12	Servizio di raccolta OLI ESAUSTI SOLUBILI.....
9.3.13	Attrezzature, mezzi e personale impiegati .....
9.4	SERVIZI DI RACCOLTA PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI (PER AREA OMOGENEA).....
9.4.1	Tipologia raccolta (stradale / domiciliare / prossimità).....
9.4.2	Attrezzature, mezzi e personale impiegati .....
9.5	RISULTATI ATTESI.....
9.5.1	Rese di intercettazione .....
9.5.2	Parametri di efficienza economica, gestionale ed ambientale nelle raccolte domiciliari.....
9.5.3	Quantitativi raccolti per materiale .....
9.6	CONSIDERAZIONI ECONOMICHE .....
9.7	COSTO DEI SERVIZI (ANALISI DI BENCHMARKING).....
9.8	PIANO DI COMUNICAZIONE .....
9.8.1	Metodologia.....
9.8.2	Obiettivi .....
9.8.3	Collaborazioni con ONLUS, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro rappresentative del terzo settore e

	<i>del mondo del volontariato</i> .....	
9.9	<i>LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI</i> .....	
<b>10</b>	<b>ANALISI DEI FABBISOGNI E STIMA DELLE POTENZIALITÀ IMPIANTISTICHE</b> .....	
10.1	<i>GLI IMPIANTI DI PIANO: IPOTESI</i> .....	
10.2	<i>L'IMPIANTISTICA ESISTENTE</i> .....	
10.3	<i>FLUSSI DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO</i> .....	
10.3.1	<i>Percorso dei Rind</i> .....	
10.3.2	<i>Percorso dei RO</i> .....	
10.3.3	<i>Flussi in uscita</i> .....	
10.3.4	<i>Minimizzazione del ricorso alla discarica: l'impiego della FOS e delle scorie del trattamento termico</i> .....	
10.4	<i>LA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI</i> .....	
10.4.1	<i>Gli impianti di trattamento meccanico biologico e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i> .....	
10.4.2	<i>Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i> .....	
10.4.3	<i>Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i> .....	
10.4.4	<i>Impianti di compostaggio</i> .....	
10.5	<i>SCENARI 2011-2017 PER SINGOLO ATO</i> .....	
10.6	<i>SCHEMA DI FLUSSO REGIONALE</i> .....	
10.7	<i>SCENARIO DI CONTROLLO</i> .....	
10.8	<i>SCHEMA DI FLUSSO ATO REGIONALE – SCENARIO DI CONTROLLO</i> .....	
<b>11</b>	<b>AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO</b> .....	
11.1	<i>OBIETTIVI DI RECUPERO E RICICLAGGIO</i> .....	
11.2	<i>LA PRODUZIONE DELLE FRAZIONI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITÀ DI RECUPERO</i> .....	
11.3	<i>SISTEMA CONAI – STATO DI CONVENZIONAMENTO</i> .....	
11.4	<i>SISTEMA CONAI – IMPIANTISTICA ESISTENTE</i> .....	
11.5	<i>CRITICITÀ DEL SISTEMA ED ASPETTI ECONOMICI</i> .....	
11.5.1	<i>Gli strumenti</i> .....	
<b>12</b>	<b>IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO QUALITÀ</b> .....	
12.1	<i>NORME DI RIFERIMENTO</i> .....	
12.2	<i>BAT TECNICHE</i> .....	
12.2.1	<i>Tipologia di rifiuti trattabili</i> .....	
12.2.2	<i>Principi generali del processo</i> .....	
12.2.3	<i>Bilanci di massa degli impianti</i> .....	
12.2.4	<i>Tecnologie di trattamento della frazione organica da RD</i> .....	
12.3	<i>ELEMENTI PROGETTUALI E ORGANIZZATIVI</i> .....	
12.4	<i>ASPETTI ECONOMICI</i> .....	
12.5	<i>STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPOST DI QUALITÀ</i> .....	
12.5.1	<i>Azioni per lo sviluppo della raccolta</i> .....	
12.5.2	<i>Azioni per lo sviluppo di processi produttivi orientati alla produzione di ammendanti</i> .....	
12.5.3	<i>Azioni per lo sviluppo del mercato</i> .....	

<b>13</b>	<b>IMPIANTI DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR.....</b>	
13.1	BAT TECNICHE.....	
13.2	ELEMENTI QUANTITATIVI ED ORGANIZZATIVI.....	
13.3	BILANCI DI MASSA DEGLI IMPIANTI.....	
13.4	DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	
13.5	ASPETTI ECONOMICI.....	
13.6	DIFFERENTI TIPOLOGIE E APPLICAZIONI DEL TMB.....	
<b>14</b>	<b>IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE/GASSIFICAZIONE.....</b>	
14.1	BAT TECNICHE.....	
14.2	ASPETTI ECONOMICI.....	
<b>15</b>	<b>DISCARICHE.....</b>	
15.1	BAT TECNICHE.....	
15.1.1	Introduzione alle BAT.....	
15.1.2	Il D.lgs. 36/2003 (decreto "discariche").....	
15.1.3	Criteri di localizzazione.....	
15.1.4	Criteri costruttivi e gestionali.....	
15.1.5	Criteri di ammissione dei rifiuti in discarica.....	
15.1.6	Piani di gestione, monitoraggio e chiusura.....	
15.1.7	Piano di gestione operativa.....	
15.1.8	Piano di ripristino ambientale.....	
15.1.9	Piano di gestione post-operativa.....	
15.1.10	Piano di sorveglianza e controllo.....	
15.1.11	Piano finanziario.....	
15.2	ASPETTI ECONOMICI.....	
15.3	TARIFFE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE DELLA REGIONE LAZIO.....	
<b>16</b>	<b>CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	
16.1	INTRODUZIONE.....	
16.2	ASPETTI AMBIENTALI.....	
16.2.1	Fattori escludenti.....	
16.2.2	Fattori di attenzione progettuale.....	
16.2.3	Fattori preferenziali.....	
16.3	ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO.....	
16.3.1	Fattori escludenti.....	
16.3.2	Fattori di attenzione progettuale.....	
16.3.3	Fattori preferenziali.....	
16.4	ASPETTI TERRITORIALI.....	
16.4.1	Fattori escludenti.....	
16.4.2	Fattori di attenzione progettuale.....	
16.4.3	Fattori preferenziali.....	
16.5	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI.....	



16.6	LE DISCARICHE.....
16.7	I TERMOVALORIZZATORI.....
16.8	TMB (TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO) E IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA.....
16.9	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI TRATTAMENTO DELL'UMIDO.....
16.10	IMPIANTI PER INERTI.....
16.11	ECOCENTRI.....
<b>17</b>	<b>ANALISI DEI COSTI A SCALA REGIONALE DEL PIANO.....</b>
17.1	VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI SCENARI.....
17.2	OSSERVATORIO SUI COSTI DEI RIFIUTI NEL LAZIO.....
17.3	VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE RACCOLTE.....
17.4	COSTI DI GESTIONE E DI AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO.....
17.4.1	Impianti di trattamento meccanico biologico.....
17.4.2	Impianti di compostaggio.....
17.4.3	Discariche.....
17.4.4	Ricavi da vendita materiali (Accordo Anci Conai).....
17.5	I COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – SCENARIO 2014.....
17.6	I COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – SCENARIO 2017.....
<b>18</b>	<b>RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI (RUB) IN DISCARICA (D.LGS. 36/2003, ARTICOLO 5).....</b>
18.1	PROGRAMMA REGIONALE DEL LAZIO (DECRETO DELL'8 MARZO 2005, N. 12, ALLEGATO A).....
18.2	VERIFICA DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI POSTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DEL LAZIO.....
<b>19</b>	<b>PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....</b>
19.1	VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA DELLE IPOTESI DI LAVORO A BASE DELLA PIANIFICAZIONE.....
19.2	INDICATORI DI MONITORAGGIO.....
19.3	AZIONI CORRETTIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO.....
19.4	ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DEGLI ESPERTI.....
19.5	UFFICIO DI PIANO.....
<b>ALLEGATI.....</b>	
1.	ALLEGATO AL CAPITOLO 3.....
2.	ALLEGATO AL CAPITOLO 7.....
3.	ALLEGATO AL CAPITOLO 8.....
<b>SEZIONE II - RIFIUTI SPECIALI.....</b>	
<b>PREMESSA.....</b>	
<b>PARTE QUINTA – RIFIUTI SPECIALI.....</b>	
<b>20</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>
<b>21</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RS ANCHE PERICOLOSI.....</b>
<b>22</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE.....</b>
22.1	LA REGIONE LAZIO.....
<b>23</b>	<b>I DATI UTILIZZATI.....</b>
23.1	LE FONTI.....

<b>24</b>	<b>ANALISI DEI DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....</b>
24.1	<i>DATI DI PRODUZIONE A LIVELLO NAZIONALE.....</i>
24.2	<i>DATI DI PRODUZIONE A LIVELLO REGIONALE.....</i>
<b>25</b>	<b>ANALISI DEI DATI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....</b>
25.1	<i>DATI DI GESTIONE A LIVELLO NAZIONALE.....</i>
25.2	<i>DATI DI GESTIONE A LIVELLO REGIONALE.....</i>
25.2.1	<i>Dettaglio della gestione per tipologia di trattamento e per provincia sede di impianto.....</i>
<b>26</b>	<b>CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....</b>
26.1	<i>INTRODUZIONE.....</i>
26.2	<i>ASPETTI AMBIENTALI.....</i>
26.2.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.2.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.2.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.3	<i>ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO.....</i>
26.3.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.3.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.3.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.4	<i>ASPETTI TERRITORIALI.....</i>
26.4.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.4.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.4.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.5	<i>CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI.....</i>
26.6	<i>LE DISCARICHE.....</i>
26.7	<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO TERMICO.....</i>
26.8	<i>GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.....</i>
26.9	<i>GLI IMPIANTI DI RECUPERO EX ARTT. 214, 215 e 216.....</i>
26.10	<i>IMPIANTI PER INERTI.....</i>
26.11	<i>AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE.....</i>
<b>PARTE SESTA – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI</b>	
<b>27</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>
<b>28</b>	<b>RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....</b>
28.1	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</i>
28.2	<i>IDENTIFICAZIONE DEI RAEE.....</i>
28.3	<i>SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA RAEE.....</i>
28.4	<i>QUANTITATIVI DI RAEE GESTITI NEL LAZIO E DOTAZIONE IMPIANTISTICA DEDICATA.....</i>
<b>29</b>	<b>RIFIUTI SANITARI.....</b>
29.1	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</i>
29.2	<i>DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....</i>
29.3	<i>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....</i>
<b>30</b>	<b>VEICOLI FUORI USO.....</b>


30.1	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI .....
30.2	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO.....
30.3	LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO.....
30.4	PRODUZIONE DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE DI VEICOLI NEL LAZIO.....
<b>31</b>	<b>RIFIUTI INERTI E DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI C&amp;D.....</b>
31.1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....
31.2	RIFIUTI INERTI DA C&D DERIVANTI DA ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO DOMESTICO.....
31.3	MATERIALI DI SCAVO.....
31.4	CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....
31.5	AZIONI DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E MINIMIZZAZIONE DI ORDINE NAZIONALE.....
<b>32</b>	<b>RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA).....</b>
32.1	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RCA.....
32.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RCA.....
<b>33</b>	<b>RIFIUTI AGRICOLI.....</b>
33.1	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI.....
33.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI.....
33.3	ECOCENTRI DEDICATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI.....
33.4	DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI.....
33.5	DIVIETI.....
<b>34</b>	<b>FANGHI DI DEPURAZIONE.....</b>
34.1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....
34.2	QUANTITATIVI GESTITI A LIVELLO REGIONALE.....
34.3	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FANGHI DESTINATI AL RECUPERO PER FINI AGRONOMICI.....
34.4	DIVIETI.....
<b>35</b>	<b>FANGHI DI DRAGAGGIO DI CANALI IRRIGUI.....</b>
35.1	CLASSIFICAZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO.....
35.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO.....
35.2.1	Fanghi di dragaggio non pericolosi.....
35.2.2	Fanghi di dragaggio pericolosi.....
<b>36</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DI CARICO.....</b>
36.1	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI.....
<b>PARTE SETTIMA – PCB E APPARECCHI CONTENENTI PCB.....</b>	
<b>37</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>
<b>38</b>	<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>
38.1	OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA.....
38.2	NORMATIVA NAZIONALE.....
38.2.1	Normativa regionale.....
<b>39</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>
<b>40</b>	<b>APPARECCHI CONTENENTI PCB SOGGETTI AD INVENTARIO.....</b>
40.1	LE FONTI DEI DATI.....

## 6.6 Impianti discarica

### 6.6.1 Caratterizzazione degli impianti

Le discariche per rifiuti non pericolosi ("ex urbani") operative nel Lazio sono in tutto dieci, distribuite su tutto il territorio regionale. La localizzazione delle discariche è riportata nella Figura 6.6-1.

Figura 6.6-1. Localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi



Sul sito della Regione vengono riportate, con cadenza annuale, le seguenti informazioni:

- numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a), quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a);
- rispetto al materiale ricevuto annualmente, questo è suddiviso per: indifferenziato (tal quale), FOS (frazione organica stabilizzata), residui di incenerimento/gassificazione (scorie), CDR di bassa qualità, scarti da raccolta differenziata ed altro.

La situazione impiantistica della Regione è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulle volumetrie residue delle discariche in esercizio.

Tabella 6.6.1. Discariche esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Volumetria residua al 30.06.2010 (mc)
FR	Cerreto	Roccasecca	Frosinone	435.000
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	240.000 <sup>19</sup>
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	33.103 <sup>20</sup>
RM	Colle fagiolaro	Colleferro	Roma	1.480.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	180.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	400.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	35.000 <sup>21</sup>
RM	Malagrotta	Roma	Roma	1.750.000 <sup>22</sup>

<sup>19</sup> Sono in fase di allestimento i lotti 3 e 4 per ulteriori 350.000 mc.

<sup>20</sup> La discarica è autorizzata all'esercizio solo per 140.000 mc sul totale autorizzato di 400.000 mc. Si ritengono pertanto autorizzabili i 260.000 mc eccedenti.

<sup>21</sup> Ulteriori ampliamenti autorizzati per 500.000 mc.

<sup>22</sup> L'utilizzo di tali volumetrie residue è autorizzato fino al 30/06/2011; successivamente a tale data sono necessari ulteriori atti amministrativi.

RM	Fosso Crepacuore	Civitavecchia	Roma	7.500 <sup>23</sup>
VT	Le Fornaci	Viterbo	Viterbo	700.000

*Fonte: Regione Lazio*

Si riportano di seguito le schede riassuntive delle discariche in esercizio nella Regione Lazio.

---

<sup>23</sup> Ulteriori 288.000 mc autorizzati il 08/07/2010

<b>Scheda tecnica Discarica Cupinoro - Bracciano (RM)</b>	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Cupinoro
Comune	Bracciano (RM)
Proprietà	Comunale
Gestore	Bracciano Ambiente spa
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	In esercizio con Decreto Commissariale n. 46 del 25 maggio 2007 e determinazione A 3918 del 05/11/2008 + B1671 del 04/05/2009
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	25-mag-07
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 50 del 28/07/2005
<b>Caratteristiche tecniche generali</b>	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	Rifiuti non pericolosi, Rifiuti speciali pericolosi
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	180.000
Superficie totale (mq)	116.091
Superficie coperta (mq)	186
Superficie scoperta (mq)	115.905
Parametri di controllo del processo	Parametri chimico-fisici aria, acqua
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	
<b>Recupero energetico biogas</b>	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
<b>Produzione energia elettrica</b>	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	12.600.000 KWh/anno
Produzione netta	9.800.000 KWh/anno
Energia autoconsumata	700.000 KWh/anno
Energia ceduta alla rete	9.800.000 KWh/anno
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	Certificati Verdi
<b>Flussi di materiali - anno 2008</b>	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	135.824
Quantità percolato prodotto t/a (anno 2008)	18.773
Quantità biogas prodotto anno 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	365
Giorni/anno funzionamento effettivi	365
<b>Altre informazioni</b>	
Sistemi di trattamento inquinanti	Biogas, rilevamento ambientali di emissione diffusa
Registrazioni/certificazione	Anno 2008 - ISO 9001:2001
Note	La discarica può essere suddivisa nelle seguenti aree funzionali: - area di accettazione e registrazione - bacino di coltivazione - area dedicata all'impianto di produzione dell'energia elettrica

B.A. S.p.A. CUPINORO

Prot. N° 801

Data 07.011.2011



Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO  
Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale  
P.le di Villa Giulio, 9 - 00196 ROMA

Prot. MBAC-SBA-EM N. 10324  
Del 07.10.2011 All.  
Class. 34.19.04

Risposta al Foglio del

→  
-Alla Bracciano Ambiente S.p.A.  
Via Archimazzasette, 2. 00062 Bracciano  
Fax 069987791; Fax 0697240564  
p.c. -Al Comune di Bracciano  
Area di Progetto. Sportello Unico Edilizia  
Piazza IV Novembre 6. 00062 Bracciano

**Oggetto:** Bracciano. Loc. Cupinoro Via Settevene Palo km. 6,500. Impianti preselezione, compostaggio, espansione discarica, laghetto artificiale, fitodepurazione raccolta percolato Fgl.61, part. 351, 357, 358, 359, 369, 370, 404, 348, 349, 364, 367, 377, 22, 350, 353, 354, 376, 405. Fgl.62, part. 104 p. Completamento indagini archeologia preventiva. Autorizzazione.

Si fa seguito all'esame della relazione delle indagini di archeologia preventiva eseguite dietro ns. richiesta sull'area interessata (ns. prot. 9878 del 26.09.2011) dalle opere in oggetto per il trattamento dei rifiuti. Questa Soprintendenza, preso atto che non sono emerse presistenze archeologiche, sia nei settori destinati alla futura espansione della discarica e degli impianti, che in quelli dell'ubicazione del lago artificiale e di fitodepurazione nonché della vasca di raccolta del percolato, autorizza, per quanto di stretta competenza, l'esecuzione delle singole opere in progetto.

Si rende, comunque, necessario segnalare che nel settore della part. 22 ove sono emerse tracce di tagli antropici e di livelli terrigeni concotti non facilmente leggibili, il percorso delle tubazioni, come concordato nel corso dei sopralluoghi, subirà la deviazione richiesta dalla Scrivente, applicando così una fascia di rispetto intorno alle suddette emergenze per le quali si chiede, se possibile, un approfondimento contestuale alla esecuzione del tracciato delle tubature.

Si resta in attesa di conoscere il vs. orientamento a proposito di quanto suggerito nell'ultimo capoverso.



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO  
**Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale**  
 P.le di Villa Giulia, 9 - 00196 ROMA

Prot. MBA/SBA-EM N. 7475  
 Del 13.07.2011 All.  
 Class.34.19.14

Risposta al Foglio del N.

Bracciano Ambiente S.p.A.

Prot. N° 2268

13 LUG 2011



Alla Bracciano Ambiente S.p.A.  
 Via Archimazzasette, 2. 00062 Bracciano  
 Fax 069987791; Fax 0697240564  
 p.c. - Al Comune di Bracciano  
 Area di Progetto. Sportello Unico Edilizia  
 Piazza IV Novembre 6. 00062 Bracciano

**Oggetto:** Bracciano. Loc. Cupinoro Via Settevene Palo km. 6,500. Fgl.61, part.173. Area L.ghetti. Impianto di compostaggio. Completamento indagini preventive. Autorizzazione.

Con riferimento ai risultati delle indagini preliminari (ns. prot. 5807 del 21.05.2011 e ns. prot. 6702 del 23.06.2011) eseguite sull'area interessata dalle opere in oggetto per il trattamento dei rifiuti, di seguito ai precedenti sopralluoghi congiunti sul cantiere, questa Soprintendenza, preso atto che non sono emerse presistenze archeologiche, autorizza, per quanto di stretta competenza, la realizzazione delle opere previste nel progetto.

Il Funzionario Responsabile  
 Dr. Ida Caruso

*Ida Caruso*

Il Soprintendente  
 Dr. Anna Maria Moretti

*Anna Maria Moretti*





Ministero dei Beni, delle Attività Culturali  
e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici del Lazio  
Via di S. Michele, 22 - 00153 Roma

MBAC-DR-LAZ  
004-UFFPRO  
0014736 17/07/2013  
Cl. 34.19.04/160 \*

NOTA INVIATA SOLO TRAMITE FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE AI SENSI  
DELL'ART. 43, CO 6, DPR 445/2000

Fax: 06-57689478  
Alla Regione Lazio - Dipartimento del Territorio  
Area valutazione Impatto Ambientale  
Viale del Timrotetto n. 432  
00142 ROMA

Fax: 06/69941234  
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici  
e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti  
Viterbo  
Via Cavalletti, n.2  
00186 ROMA

Fax: 06/3202010  
Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici  
per l'Etruria Meridionale  
P.le di Villa Giulia, n.9  
00196 ROMA

**OGGETTO: BRACCLANO – Località Cupinoro - Proponente Bracciano Ambiente spa (REP 86/2012)**  
- realizzazione lotto funzionale di discarica per i rifiuti non pericolosi – Richiesta di integrazioni - Procedure  
di VIA

**RIF.: Regione Lazio Area valutazione Impatto Ambientale prot. 203385 del 29/05/2013**

Con riferimento alle note in epigrafe (prot.203385 del 29/05/2013), e in esito alla riunione in data 12 luglio us  
facendo seguito alla ns precedente nota prot 12815 del 21/06/2013, questa Direzione sollecita nuovamente la  
trasmissione della seguente documentazione, possibilmente in forma cartacea (anche alle Soprintendenze in indirizzo):

Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 10/12/2005

Relazione sull'eventuale presenza di usi civici

Tavole relative al PTP - **AMBITO TERRITORIALE N.2 - Litorale Nord**

Sovrapposizione del progetto presentato con le tavole A-B-C-D del PTPR Lazio nonché del PTP - **AMBITO  
TERRITORIALE N.2 - Litorale Nord**

Si ribadisce che la documentazione dovrà contenere anche gli atti autorizzativi della discarica esistente, non  
posseduti dalla Direzione scrivente.

Si sollecita inoltre, la nomina di un referente per ciascuna Soprintendenza (opportunamente anticipate via fax e via  
email all'indirizzo francescaromana.liguori@beniculturali.it). Si invitano, inoltre, le Soprintendenze a voler comunicare  
in breve tempo alla scrivente Direzione eventuali richieste di integrazione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Arch. Francesca Romana Liguori

IL DIRETTORE REGIONALE  
Arch. Federica Galloni



**Ministero  
dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo**

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO  
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA  
Tel. 06 69824.1 - fax 06 6964.1234  
email: [sbap-laz@beniculturali.it](mailto:sbap-laz@beniculturali.it)



MBAC-SBAP-LAZ\_  
U-PROT  
0008341 20/03/2014  
Cl. 34.20.04/24.17

Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici del Lazio -MIBACT  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma

Regione Lazio  
Direzione Territorio, Urbanistica, mobilità  
e Rifiuti- Area Ciclo integrato dei rifiuti  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma

e p. c. Soprintendenza per i Beni Archeologici  
dell'Etruria Meridionale  
Piazzale di Villa Giulia, 9  
00196 Roma

**PROT:**

**OGGETTO: BRACCIANO (RM) - Discarica detta di "CUPINORO" in via Settevene Palo -strada provinciale 4/A -tratto Bracciano-Cerveteri- km 6.500- esistente su terreni di proprietà dell'Università Agraria di Bracciano denominati "Quarto di Cupinaio" e "Sbrigliavacche". Proponente Bracciano Ambiente S.p.a.- Istruttoria di rinnovo A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale 46/07 e s.m.i.-**

**CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI giorno 20 marzo 2014-  
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA- al sensi del D.Lgs 42/2004 e D.Lgs 152/2006.**

Rif.: convocazione nota Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti- Area Ciclo integrato dei rifiuti  
prot. 150346 dell'11/3/2014.

Questa Soprintendenza, con riferimento alla nota di Convocazione della Conferenza dei Servizi trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti- Area Ciclo integrato dei rifiuti con anticipata in FAX il 27.2.2014 priva dei documenti dichiarati allegati, (il cui testo con riferimento alla data della conferenza dei servizi è stato rettificato con prot. 127811 del 28.2.2014);  
-vista la medesima nota prot. 125830 del 27/2/2014 successivamente trasmessa, completa della documentazione allegata, con Raccomandata AR spedita il 5/3/2014 e acquisita agli atti di questo Ufficio il 10/3/2014 con prot. n. 7495 del 12/3/2014;  
- vista la documentazione integrativa trasmessa e particolarmente anche la parte datata febbraio 2014;  
- vista la nota del Direttore Generale di Bracciano Ambiente S.p.a. prot. 0451 inviata alla Regione Lazio e dalla stessa acquisita in atti Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in data 17 febbraio 2014;

**comunica quanto segue:**

-considerato che l'area della discarica in oggetto è inserita in una zona classificata e normata nel P.T.P. Ambito territoriale n. 3 " Laghi di Bracciano e Vico" come segue: Tavola E/1.3 - Vincoli: territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincoli di rimboschimento -punto G) art. 1 L. 431/86 - N.T.: art. 9 - disciplina delle aree assegnate alle Università Agrarie e aree gravate da Uso Civico e art. 8 - protezione delle aree boscate;

-considerato che l'area della discarica in oggetto è inserita in zona classificata e normata nel PTPR- Lazio come segue:

**TAV. A-19 foglio 364 "Sistemi ed Ambiti del Paesaggio" come Paesaggio Naturale di continuità;** e l' art. 23 delle N.T.A Paesaggio Naturale di Continuità , al punto 4 norma i vari tipi di Interventi e particolarmente:

- punto 4.8 Discariche - eliminazione anche con rilocalizzazione
- punto 4.8.1 - recupero ed ampliamenti: non compatibile; sono consentite opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio; - punto 4.8.2: nuova realizzazione: non consentita;

-considerato che alcune parti in esame sono classificate come Paesaggio Naturale e l'art. 21, al punto 4 norma i vari tipi di interventi e particolarmente con riferimento alle discariche è normato come il Paesaggio di Continuità;

**TAV.B-19 foglio 364 "Bani Paesaggistici": Ricognizione delle aree tutelate per legge -art.134 co. 1 lett.b e art 142 co 1 D.vo 42/2004: Università agrarie e uso civico, lett. h) art.11 L.R.24/98; lett.g) Aree boscate; lett. m) Aree di interesse archeologico già individuate (art. 13 co. 3 lett.a L.R. 24/98) e al riguardo l'art. 41 delle N.T. del PTPR (protezione aree di interesse archeologico) in particolare al punto 6, relativamente al parere preventivo reso per quanto di stretta competenza dalla Soprintendenza Archeologica prevede che l'Autorizzazione Paesistica "valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico" ed il medesimo art. 41 punto 6 .c) recita "ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono";**

-considerato che la Zona di Cupinoro in oggetto è limitrofa a zone di alto valore paesistico- "Protezione dei corsi e delle acque pubbliche";

**TAV. C-19 foglio 364.- "Beni del Patrimonio Naturale e culturale"- Il sito individuato è interessato da un sistema di VISUALI dal PERCORSO PANORAMICO (art. 3 bis e 16 L.R. 24/98) all'interno degli "Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale" (art. 143 D. Lvo 42/2004)"- le aree della Discarica sono molto visibili dalla via provinciale Settevene-Palo il cui andamento viario è segnato nella TAV, di PTPR come "percorsi panoramici", la zona è inoltre individuata come " parchi archeologici e culturali" e le aree in oggetto sono in parte indicate come Aree a rischio paesaggistico: Discarica, Deposito o Cava"; la Discarica ricade altresì in ZONA Z.P.S. ;**

- considerato che sia nel testo delle D.G.R. della Regione Lazio, sia nelle Det. Dir. Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, è sempre ben specificata la temporaneità del mutamento d'uso e inoltre che la presenza di dispositivi di tutela di cui all'art. 142 lett. h (usi civici) non decade in virtù della sospensione temporanea degli stessi autorizzata dalla Regione Lazio - Usi Civici fa scattare i sistemi di paesaggio, se e ne deduce che l'ampliamento e nuovi impianti della Discarica di Cupinoro attualmente non è conforme alle previsioni degli strumenti paesaggistici.

- considerato anche quanto rilevato con sopralluoghi di verifica del contesto ambientale ove esiste la discarica e andrebbero a collocarsi gli impianti T.M.B. con grande capannone chiuso e tettoie anch'esse di grandi dimensioni;

- considerato quanto controllato e valutato in merito agli effetti della presenza della Discarica nel sito dalla stessa occupato ed anche relativamente all'inserimento degli impianti di cui sopra, con verifiche da diversi punti di vista: sia da distanza ravvicinata che da distanza maggiore, da pubbliche vie dalle zone limitrofe quali ad es. la confinante Strada provinciale 4/A -via Settevene Palo- tratto Bracciano-Cerveteri;

- considerate le complesse peculiarità storico , archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche dell'area in oggetto e del suo contesto ambientale, per quanto attiene alla presenza della Discarica e alla necessità di espressione del parere per il la Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, questo Ufficio ritiene che non sarebbero sufficienti, oltre i livelli di mitigazione proposti nel progetto a firma dell'arch. Rinaldi, neanche massimi livelli di mitigazione ambientale dell'esistente e dei nuovi interventi, ancorché realizzabili con opere impegnative di ingegneria naturalistica e riprofilatura del

luoghi, movimentazione terra, messa a dimora di multiple barriere di verde; infatti anche piantumando specie adulte d'alto fusto e arbusti tipici delle aree boscate limitrofe, tali soggetti non riuscirebbero a presentare altezza e apparato vegetazionale adeguatamente sviluppati atti a celare alla vista la discarica, in tutte le sue componenti di "collinetta" artificiale, strutture edilizie e impiantistiche esistenti e di nuova costruzione, con veduta dai punti visuali panoramici esterni, risultando una completa mancanza di assorbibilità nel contesto paesaggistico.


Per tutto quanto sopra esposto, considerato che :

- la Discarica esistente ha una grande visibilità ed impatto anche da notevole distanza, che sarebbero ulteriormente accresciuti dalla realizzazione degli impianti T.M.B ~ Fos (eventuali Compost e dep.inerti) indicati negli elaborati di progetto e nelle relazioni, con un sviluppo di grandi dimensioni;
- considerato che l'edificio linea trattamento porterebbe in copertura un "campo fotovoltaico"
- considerata la "non conformità paesaggistica" e la "non compatibilità paesaggistica" della Discarica per la quale è stato richiesto il rinnovo dell'AIA e di tutte le sue parti componenti esistenti e da costruire, nelle localizzazioni indicate destinate alle nuove parti della stessa e delle installazioni impiantistiche previste, anche rispetto alla consistenza del luogo con particolare riguardo alle importanti valenze paesaggistiche e di paesaggio storico archeologico del settore di territorio in oggetto, che è prossimo alla zona di Macchia Muraccioli, settore all'interno del quale si collocano i terreni concessi dall'Università Agraria di Bracciano per la discarica di Cupinoro e, si collocherebbe anche l'intervento dell'impianto T.M.B. previsto in oggetto e di tutte le altre opere segnate nella documentazione progettuale trasmessa ;

questa Soprintendenza esprime, nel merito della conformità e compatibilità paesaggistica, per quanto di competenza ai sensi del DLgs 42/2004 e DLgs 152/06, parere negativo per il rinnovo dell'A.I.A. oggetto della Conferenza dei Servizi del 20 marzo 2014.

Il presente pare è reso esclusivamente per la Conferenza dei Servizi Indetta per il richiesto "rinnovo dell'AIA rilasciata con Decreto Commissariale 46/07", si fa presente che per l'ampliamento denominato "Lotto Funzionale ex cava VAIRA 1" è stato già reso parere negativo con apposito distinto provvedimento .

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Anna De Luca



IL SORRINTENDENTE  
Arch. Giorgio Palandri





DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI.  
AREA URBANISTICA E COPIANFICAZIONE COMUNALE PROVINCIA DI ROMA, RIETI E VITERBO.

Prot. n. 141540

Roma Il. 20 MAR. 2014

Comunicazione anticipata via Fax ai  
sensi dell'art. 6 della legge 412/1991

Alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica  
Mobilità e Rifiuti  
Area Ciclo Intergrato dei Rifiuti  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 ROMA

e, p.c. Alla Soprintendenza  
BB.CC.AA. del Lazio  
Via Cavalletti, 2  
ROMA

Oggetto: Comune di Bracciano (RM)

Discarica sita in località Cupinoro esercitata da Bracciano Ambiente s.p.a. – Istruttoria di rinnovo A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n°46 del 25/05/2007  
Conferenza di Servizi del 20/03/2013

Con nota n°125630 del 27/02/2014 (ns. prot. n°141540 del 06/03/2014) l'Area ciclo integrato dei rifiuti di questa Direzione ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 14/03/2014 per il parere di competenza da rendersi dai vari Enti su quanto in oggetto. A tale comunicazione è stato allegato il verbale della precedente seduta del 09/01/2014, copia della V.I.A. resa, con condizioni, dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile in data 22/10/2001, copia della V.I.A. resa, anch'essa con condizioni, dall'Area Valutazione Impatto Ambientale e danno Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli in data 03/10/2008 nonché la nota dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca con la quale la stessa ritiene esaurito quanto di competenza in virtù delle autorizzazioni, susseguitesesi dal 1999 al 2008 e meglio indicate nella nota n°1938 del 23/01/2014 del comune di Bracciano, al mutamento di destinazione d'uso dei terreni interessati dalla discarica in argomento.

Dalla nota della Bracciano Ambiente s.p.a., n°0451, inserita nella documentazione raccolta su supporto informatico e pervenuta in data 17/02/2014, la stessa Società "dichiara che per il rinnovo A.I.A. in oggetto, gli interventi richiesti: completamento dell'invaso di discarica e impianti T.M.B. devono intendersi quale completamento alla discarica autorizzata."

Da quanto sopra emerge che il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale si riferisce all'impianto/aree esistente e completamento di quanto già autorizzato, intendendo come completamento la realizzazione dei manufatti da destinare a trattamento meccanico biologico. A tal proposito corre l'obbligo sottolineare che, dalla lettura degli atti trasmessi su supporto informatico trasmessi dall'Area Ciclo Integrato Rifiuti con la citata nota 125630/14, si evince che la discarica in esercizio risulta autorizzata in virtù di vari provvedimenti che appare utile elencare.



Il Decreto n°46 del 25/05/2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, nel riportare nelle premesse l'elenco delle autorizzazioni che si sono susseguite dal 1999 (D.G.R. n°2247 del 26/04/99 – approvazione progetto relativo al lotto di completamento dell'impianto di stoccaggio definitivo per R.S.U. per mc 350.000) al 2006 (Ordinanza commissariale per la messa in esercizio del primo lotto sub funzionale di mc 90.000), rilascia ai sensi del D.Lgs.59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale per "(...) l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (...)".

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n°A3918 del 05/11/2008 della Direzione Regionale Attività della Presidenza, Area Rifiuti, è stata modificata e aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata con il citato Decreto del Commissario Delegato n°46/2007 ed è stato autorizzato il nuovo invaso denominato "lotto di completamento" identificato catastalmente al foglio n°62, particelle 83/p e 84/p con riferimento all'elaborato grafico denominato G.T.01.

In ultimo, con Determinazione Dirigenziale n°B1671 del 04/05/2009 emessa dalla Direzione Regionale Energia e Rifiuti, è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata con il citato Decreto del Commissario Delegato n°46/2007 ed è stata data "(...) autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di preselezione RSU con produzione di CRD e FOS (...) annesso alla discarica (...)". Il nuovo impianto insiste su un'area di circa Ha 6 ed è identificato catastalmente al foglio 6, part. 171/a e parzialmente alla part.6 così come indicato sull'elaborato grafico G.T.01 – inquadramento territoriale. Corre l'obbligo segnalare che su tale elaborato grafico la particella 171/a è indicata come 173/a. La corretta numerazione si rinviene sulla copia dell'atto di concessione al comune di Bracciano, da parte dell'Università Agraria, registrata in data 06/12/2004.

Per quanto attiene la materia paesaggistica, sulle aree interessate dal complesso costituente la discarica, vista anche la nota n°1938 del 23/01/2014 (ns. prot. n°90280 del 13/02/2014) con la quale il comune di Bracciano "attesta che l'area oggetto di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è quella autorizzata (...)" con gli atti elencati nella stessa nota a far data dalla D.G.R. 691/1999 fino alla D.D. n°C0004/2010, si rileva un gravame di uso civico che, ancorché mutato nella destinazione d'uso con gli atti succitati, continua a esplicare gli effetti di natura paesaggistica ai sensi dell'art.11 della L.R.24/98 e s.m.. Su parte di dette aree è rinvenibile, inoltre, un vincolo boschivo ai sensi dell'art.142, c.1 lett.g) del D.Lgs.42/04 e un vincolo archeologico di cui all'art.142, c.1, lett.m) del D.Lgs.42/04.


In data 22/11/2013 n°9896 la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale, verificato che dalle indagini preventive eseguite nel periodo maggio-settembre 2011 non sono emerse preesistenze archeologiche, ha confermato il nulla osta per il rinnovo AIA già precedentemente espresso con nota n°10334 del 07/10/2011.

Da quanto sopra, vista anche la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M.12/12/2005, nel riconfermare quanto già espresso con la precedente nota n°162282 del 01/10/2008, inviata per competenza alla Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Rifiuti e per conoscenza alla Direzione Regionale Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale nonché alla Soprintendenza BB.AA.AA. per il Lazio ed alla Soprintendenza BB. Archeologici – Lazio, con particolare riguardo agli ambiti di esclusione e alle condizioni ivi contenute e con la sola eccezione della condizione n.2 relativa all'area di mq 8.000 dove, preso atto del mutamento di destinazione d'uso intervenuto con la citata D.D.C0004/2010, ad oggi si ritiene poter esprimere definitivo parere favorevole già anticipato con la citata nota 162282/08. Al riguardo si rileva l'applicabilità dell'art.18ter, c.1, lett.c) della L.R.24/98 e s.m. che così recita: "(...) le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, (...) previo



espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR," e pertanto le modalità di tutela di cui al "Paesaggio naturale di continuità" di cui al P.T.P.R. adottato con D.G.R. n°556 del 25/07/2007 e D.G.R. n°1025 del 21/12/2007 e normate all'art.23 delle N.T.A. dello stesso P.T.P.R. non esplicano i loro effetti.

Relativamente alla conformità delle aree in argomento con le previsioni del vigente P.R.G. del comune di Bracciano si rileva che gli intervenuti atti autorizzativi, ai sensi dell'art.208, c.6 del D.Lgs.152 del 03/04/2006 e s.m., per effetto del citato Decreto n°46/2007 integrato e modificato con le successive D.D. A3918/08 e B1671/09, costituisce presa d'atto della variante urbanistica al fine di conformare le opere alle previsioni di pianificazione generale e si configura come autorizzazione paesaggistica. Ciò posto si rileva che già il P.R.G. classifica parte delle aree come Zona F, Sottozona F1AC – zone per attrezzature ed impianti di interesse generale e che, pertanto, anche le aree oggetto di variante in forza dei provvedimenti autorizzativi intervenuti con i vari decreti e ordinanze sono ad oggi classificabili e classificati come Sottozona F1AC. Tale classificazione è contemplata dall'art.62 delle vigenti N.T.A. che appresso si riporta:



**Art. 62 - Zone per attrezzature comuni F1 AC**

Sono destinate alla realizzazione di chiese, centri civici, sociali, culturali, sanitari, amministrativi, ed altri pubblici servizi. La norma comunale aggiunge che "i simboli delle varie attrezzature definiscono le destinazioni d'uso delle aree" e pertanto il simbolo specifico che individua l'area oggetto di rinnovo A.I.A. è il seguente: "Area attualmente occupata dalla discarica di Cupinoro da sottoporre a bonifica ambientale". In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) I<sub>f</sub> (indice di utilizzazione fondiaria) = 2 mc/mq;
- b) parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq/100 mc;
- c) H (altezza massima) = 12,50 ml.

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene di esprimere parere urbanistico e paesaggistico favorevole per il "rinnovo A.I.A. rilasciata con Decreto Commissariale n°46 del 25/05/2007" ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006.

Per quanto di competenza della scrivente Area, il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti urbanistici e paesaggistici relativi alle aree in oggetto.

I progetti edilizi relativi agli edifici denominati "linea di trattamento, stoccaggio materie prime e stoccaggio FOS" e costituenti l'impianto di TMB, nonché le opere accessorie saranno assoggettati alla successiva autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42 del 22/01/04.

Roma, 17/03/2014

Il funzionario  
Arch. Marco Rocchi

Il direttore  
Arch. Manuela Manetti

Il dirigente dell'Area  
Arch. Demetrio Carini



**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE  
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Prot. n. **231788**

Roma **16 APR. 2014**

Alla Società Bracciano Ambiente S.p.a.  
Via Settevene Palo Km 6,5  
00062 Bracciano

Fax 06 97240564

**Oggetto:** Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90, al fine di verificare l'emissione del provvedimento di revoca della Determinazione regionale n. G00480 del 16.10.2013

Vista la Determinazione Regionale n.G00480 del 16.10.2013, con la quale è stato emesso il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sul progetto di realizzazione di un lotto funzionale di discarica denominato "Vaira I" nel comune di Bracciano, in località Cupinoro su istanza della società Bracciano Ambiente S.p.A.;

Visto che il provvedimento di compatibilità ambientale emesso prevede l'osservanza di una serie di prescrizioni, tra cui la n.39 che dispone quanto segue: "dovrà essere acquisito il parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MIBAC".

Considerato che è pervenuto il parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, acquisito con protocollo n.212611 del 08.04.2014, il cui diniego all'intervento proposto si basa sulle motivazioni rappresentate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che ha "verificato la totale non conformità dell'ampliamento di discarica Lotta funzionale Vaira I."

Ritenuto che l'acquisizione successiva del parere sopra citato ha determinato un mutamento rispetto alla situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento di VIA;

Tutto ciò premesso

si comunica

Alla Società Bracciano Ambiente S.p.A., con sede nel Comune di Bracciano, Via Settevene Palo Km 6,5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, l'avvio del procedimento di autotutela al fine di verificare l'eventuale emissione del provvedimento di revoca della Determinazione n. G00480 del 16.10.2013.

Si comunica, altresì, che presso questa struttura, sita in viale del Tintoretto, 431, si potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre venti giorni dalla notifica della presente comunicazione;



Il procedimento si concluderà entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Fernando Olivieri.

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Paolo Menna

(15-04-2014)

Il Direttore Regionale  
Ing. Bruno Plasseri

## MANDATO ALLA LITE

Io sottoscritto, Marcello Marchesi (c.f.: MRC MCL 69C18 H501H), Presidente e legale rappresentante p.t. per la carica, di **Bracciano Ambiente S.p.A.** (c.f./P.IVA: 08080561007), giusta poteri conferitimi per statuto, delego gli Avv.ti Giuseppe Ciaglia e Francesco Caso a rappresentarmi e difendermi, anche in via disgiunta, nel ricorso per l'annullamento della **nota M.B.A.C.T., Dir. Reg. Beni culturali e Paesaggistici Lazio, 29.01.2014, prot. n. 1457**, recante parere paesaggistico negativo sul progetto di un nuovo lotto funzionale da destinare alla raccolta di rifiuti non pericolosi, nell'ambito della discarica regionale di Cupinoro, gestita dalla predetta Società. A tal fine conferisco loro ogni occorrente potere, incluso quello di proporre motivi aggiunti ed eseguire notifiche ai sensi della l. n. 53/1994. Eleggo, a tal fine, domicilio nel loro studio, in Roma, Via Savoia n. 72.

Roma, 22 aprile 2014

**BRACCIANO AMBIENTE S.p.a.**  
IL PRESIDENTE

*Marcello Marchesi*

*La firma è autentica*

*Avv. Giuseppe Ciaglia*

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, **Avv. Giuseppe Ciaglia**, giusta Aut. Cons. Ord. Avv. Roma 29 settembre 2013, n. 570, previa iscrizione al n. #40# del mio Registro Cronologico, ho notificato, per conto e su richiesta di **Bracciano Ambiente S.p.A.**, in atti meglio specificata e rappresentata, copia del suesteso ricorso, con mandato in calce, da proporsi dinanzi al Capo dello Stato, a:

**6) Comune di Bracciano (RM)**, in persona del **Sindaco** p.t., nella Casa Comunale in **Piazza IV Novembre 6 – 00062 Bracciano (RM)**, ivi trasmettendone copia, a mezzo servizio postale, con **racc. A/R n. 7649337177-8** dall'Ufficio Postale di "Roma 26" – Fraz. 55216 (Via Alessandria, n. 59), in data pari a quella del timbro postale:

ROMA 30/04/2014

Avv.

Giuseppe Ciaglia

